SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 giugno 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Comitato agevolazioni per l'amministrazione del fondo 295/73 e del fondo 394/81

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. **82**.

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che le vulnerabilità delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche di soggetti pubblici e privati possono essere sfruttate al fine di provocare il malfunzionamento o l'interruzione, totali o parziali, di funzioni essenziali dello Stato e di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, nonché di servizi di pubblica utilità, con potenziali gravi ripercussioni sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni, sino a poter determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza, nell'attuale quadro normativo e a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei e di importanti partner internazionali idonei a determinare effetti anche di natura sistemica e che sottolineano ulteriormente come il dominio cibernetico costituisca terreno di confronto con riflessi sulla sicurezza nazionale, di razionalizzare le competenze in materia, di assicurare un più efficace coordinamento, di attuare misure tese a rendere il Paese più sicuro e resiliente anche nel dominio digitale, di disporre dei più idonei strumenti di immediato intervento che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza che coinvolgano profili di cybersicurezza;

Considerata altresì la necessità e urgenza di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 aprile 2021, che prevede apposite progettualità nell'ambito della cybersicurezza, in particolare per l'istituzione di un'Agenzia di cybersicurezza nazionale, quale fattore necessario per tutelare la sicurezza dello sviluppo e della crescita dell'economia e dell'industria nazionale, ponendo la cybersicurezza a fondamento della trasformazione digitale;

Ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza al fine di ridefinire l'architettura italiana di cybersicurezza, prevedendo anche l'istituzione di un'apposita Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per adeguarla all'evoluzione tecnologica, al contesto di minaccia proveniente dallo spazio cibernetico, nonché al quadro normativo europeo, e di dover raccordare, altresì, pure a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, le disposizioni in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) cybersicurezza, l'insieme delle attività necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità, e garantendone altresì la resilienza;

b) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

c) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;

d) CISR, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

e) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 2007;

f) AISE, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'articolo 6 della legge n. 124 del 2007;

g) AISI, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007;

h) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge n. 124 del 2007;

i) strategia nazionale di cybersicurezza, la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS.

Art. 2.

Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;

b) l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4;
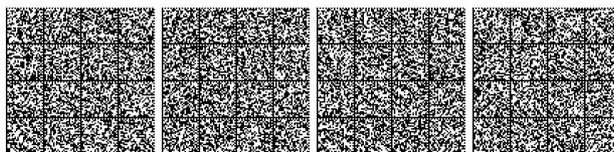
c) la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lett. *a)*, e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del COPASIR circa le nomine di cui al comma 1, lettera *c)*.

Art. 3.

Autorità delegata

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare alla medesima Autorità di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita, le funzioni di cui al presente decreto che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

3. L'Autorità delegata, in relazione alle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

Art. 4.

Comitato interministeriale per la cybersicurezza

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

2. Il Comitato:

a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale;

b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza;

c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza;

d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Il direttore generale dell'Agenzia svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, il direttore generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

6. Il Comitato svolge altresì le funzioni già attribuite al CISR dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.

Art. 5.

Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto.

3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il Direttore generale ed il vicedirettore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
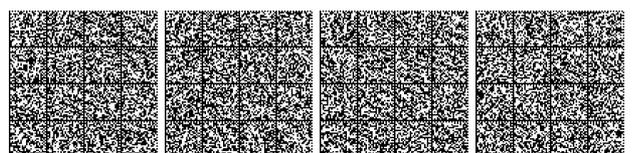
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dallo stesso.

5. L'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

6. Il COPASIR può chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.

Art. 6.

Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse disponibili.

2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresì:

a) le funzioni del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia;

b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;

c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del COPASIR, sentito il CIC.

Art. 7.

Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. L'Agenzia:

a) è Autorità nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del Ministro dell'interno in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonché per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore. Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 124 del 2007;

b) predispone la strategia nazionale di cybersicurezza;

c) svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8;

d) è Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo NIS, a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, ed è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto;

e) è Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:

1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza;

2) delega, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al punto 1), al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;

f) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle relative:

1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le attività di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

2) alla sicurezza e all'integrità delle comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;

3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo NIS;

g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

h) assume tutte le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le attività di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020;

i) assume tutte le funzioni già attribuite al DIS dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge perimetro;

l) provvede, sulla base delle attività di competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, alle attività necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;

m) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché in materia di adozione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo. L'Agenzia assume, altresì, i compiti di cui all'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, già attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale;

n) sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS;

o) partecipa alle esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;

p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza;

q) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni, ed enti, nonché segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, è comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei ministri;

r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza;

s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale;

t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme restando le competenze del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza;

u) svolge attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;

v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;

z) per le finalità di cui al presente articolo, può costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

aa) è designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/887.

3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS è trasferito presso l'Agenzia e assume la denominazione di: «CSIRT Italia».
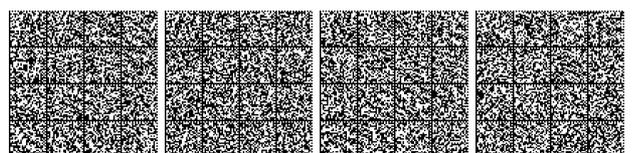
4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, è trasferito presso l'Agenzia.

5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalità di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante possono stipulare appositi protocolli d'intenti che definiscono altresì le modalità della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Nucleo per la cybersicurezza

1. Presso l'Agenzia è costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

2. Il Nucleo per la cybersicurezza è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o dal vice direttore generale da lui designato ed è composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.

3. I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della cybersicurezza.

4. Il Nucleo può essere convocato in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui all'articolo 10.

Art. 9.

Compiti del Nucleo per la cybersicurezza

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, il Nucleo per la cybersicurezza svolge i seguenti compiti:

a) può formulare proposte di iniziative in materia di cybersicurezza del Paese, anche nel quadro del contesto internazionale in materia;

b) promuove, sulla base delle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015;

c) promuove e coordina lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;

d) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della cybersicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;

e) riceve, per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi, dal DIS, dall'AISE e dall'AISI, dalle Forze di polizia e, in particolare, dall'organo del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, dalle strutture del Ministero della difesa, nonché dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo e dai gruppi di intervento per le emergenze informatiche (*Computer Emergency Response Team* - CERT) istituiti ai sensi della normativa vigente;

f) riceve dal CSIRT Italia le notifiche di incidente ai sensi delle disposizioni vigenti;

g) valuta se gli eventi di cui alle lettere *e)* e *f)* assumono dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiati dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiedono l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal caso a informare tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità delegata, ove istituita, sulla situazione in atto e allo svolgimento delle attività di raccordo e coordinamento di cui all'articolo 10, nella composizione ivi prevista.

Art. 10.

Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza

1. Nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il CISR in materia di gestione delle predette situazioni di crisi, alle sedute del Comitato sono chiamati a partecipare il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia.

2. Il Nucleo assicura il supporto al CISR e al Presidente del Consiglio dei ministri, nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla gestione di situazioni di crisi ai sensi del comma 1, nonché per l'esercizio dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi comprese le attività istruttorie e le procedure di attivazione necessarie, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro.
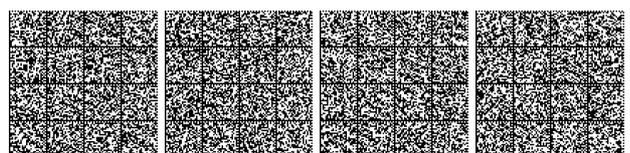
3. In situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo è integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. Per la partecipazione non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. È compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *b)*.

5. Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015:

a) mantiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità delegata, ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione;

b) assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri per il superamento della crisi;

c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;

d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;

e) partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche, assicurando altresì i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

Art. 11.

Norme di contabilità e disposizioni finanziarie

1. Con legge di bilancio è determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR.

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui all'articolo 18 del presente decreto;

b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;

c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione;

e) contribuiti dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;

f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;

g) ogni altra eventuale entrata.

3. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi, al COPASIR.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, ferma restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12.

Personale

1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e tenuto conto delle attività svolte dalla stessa in raccordo con il Sistema di infor-

mazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
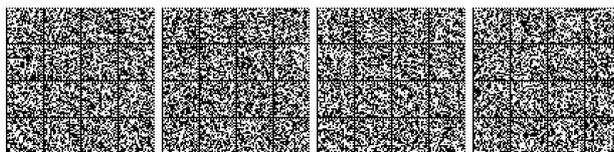
2. Il regolamento determina, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;

b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;

c) la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità;

d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;

e) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

f) le ipotesi di incompatibilità;

g) le modalità di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia;

h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del personale;

i) le modalità applicative delle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia;

l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato;

m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale.

3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera *b)*, riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia è data tempestiva e motivata comunicazione al presidente del COPASIR.

6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

8. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del COPASIR e sentito il CIC.

Art. 13.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali svolto per finalità di sicurezza nazionale in applicazione del presente decreto è effettuato ai sensi dell'articolo 58, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
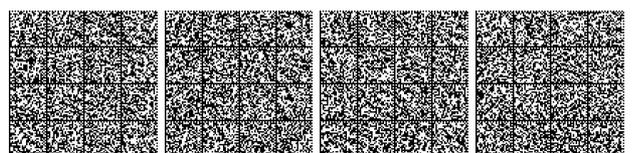
Art. 14.

Relazioni annuali

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di cybersicurezza nazionale.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato ai sensi del presente decreto.

Art. 15.

Modificazioni al decreto legislativo NIS

1. Al decreto legislativo NIS, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, le parole: «strategia nazionale di sicurezza cibernetica» sono sostituite dalle seguenti: «strategia nazionale di cybersicurezza»;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, le parole: «delle autorità nazionali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorità nazionale competente NIS, delle autorità di settore»;

c) all'articolo 3, lettera *a)*, le parole da: «autorità competente NIS» a: «per settore,» sono sostituite dalle seguenti: «autorità nazionale competente NIS, l'autorità nazionale unica, competente»;

d) all'articolo 3, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: «a-*bis*) autorità di settore, le autorità di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da *a)* a *e)*»;

e) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai sensi del comma 1 è riesaminato e, se del caso, aggiornato su base regolare, e almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, con le seguenti modalità:

a) le autorità di settore, in relazione ai settori di competenza, propongono all'autorità nazionale competente NIS le variazioni all'elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3;

b) le proposte sono valutate dall'autorità nazionale competente NIS che, con propri provvedimenti, provvede alle variazioni dell'elenco degli operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in relazione ai settori di competenza, anche alle autorità di settore.»;

f) all'articolo 6, nella rubrica, le parole: «sicurezza cibernetica» sono sostituite dalle seguenti: «cybersicurezza»; ai commi 1, 2 e 3, le parole: «sicurezza cibernetica» sono sostituite dalla seguente: «cybersicurezza»; al comma 4, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia per la cybersicurezza» e le parole: «sicurezza cibernetica» sono sostituite dalle seguenti: «cybersicurezza»;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Autorità nazionale competente e punto di contatto unico)*. — 1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità nazionale competente NIS per i settori e sottosettori di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III. Sono designate quali autorità di settore:

a) il Ministero dello sviluppo economico, per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;

b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada;

c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob, secondo modalità di collaborazione e di scambio di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) il Ministero della salute, per l'attività di assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati delle Regioni o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;

e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;

f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.

2. L'autorità nazionale competente NIS è responsabile dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai settori di cui all'allegato II e ai servizi di cui all'allegato III e vigila sull'applicazione del presente decreto a livello nazionale, esercitando altresì le relative potestà ispettive e sanzionatorie.

3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera dell'autorità nazionale competente NIS con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con il gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all'articolo 11.

5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati dagli altri Stati.
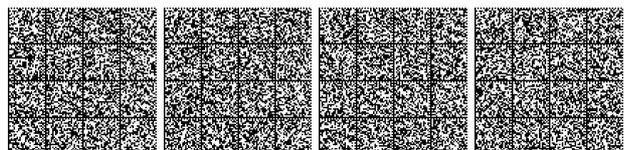
6. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in qualità di autorità nazionale competente NIS e di punto di contatto unico, consulta, conformemente alla normativa vigente, l'autorità di contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e collabora con essi.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di contatto unico e quella dell'autorità nazionale competente NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di pubblicità.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 22.»;

h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «la Presidenza» a: «la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia di cybersicurezza nazionale»;

i) l'articolo 9, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità di settore collaborano con l'autorità nazionale competente NIS per l'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto. A tal fine è istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un Comitato tecnico di raccordo. Il Comitato è presieduto dall'autorità nazionale competente NIS ed è composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali individuate quali autorità di settore e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome in numero non superiore a due, designati dalle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'organizzazione del Comitato è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.»;

l) all'articolo 12, comma 5, le parole da: «e, per conoscenza,» a: «NIS,» sono soppresse;

m) all'articolo 14, comma 4, le parole da: «e, per conoscenza,» a: «NIS,» sono soppresse;

n) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dalle autorità competenti NIS» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità nazionale competente NIS»;

o) all'articolo 19, il comma 2 è abrogato;

p) all'articolo 20, comma 1, le parole da: «Le autorità competenti NIS» a: «sono competenti» sono sostituite da: «L'autorità nazionale competente NIS è competente»;

q) all'allegato I:

1) al punto 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: «d-*bis*) il CSIRT Italia conforma i propri servizi e la propria attività alle migliori pratiche internazionalmente riconosciute in materia di prevenzione, gestione e risposta rispetto a eventi di natura cibernetica»;

2) al punto 2, lettera *c)*, dopo la parola: «standardizzate» sono inserite le seguenti: «, secondo le migliori pratiche internazionalmente riconosciute,».

2. Nel decreto legislativo NIS:

a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo;

b) ogni riferimento al DIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

c) ogni riferimento alle autorità competenti NIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'autorità nazionale competente NIS, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

d) all'articolo 5, comma 1, alinea, le parole: «le autorità competenti NIS» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità nazionale competente NIS e le autorità di settore»;

e) agli articoli 6 e 12, le parole: «Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)».

Art. 16.

Altre modificazioni

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge n. 124 del 2007, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e in materia di cybersicurezza».

2. All'articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il comma 1-*bis* è abrogato.

3. La denominazione: «CSIRT Italia» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «CSIRT Italiano».

4. Nel decreto-legge perimetro le parole: «Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)» e «CISR», ovunque ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)» e «CIC», fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge.

5. Nel decreto-legge perimetro ogni riferimento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica è da intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza.

6. Nel decreto-legge perimetro:

a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

b) all'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, le parole da: «definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» a: «decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65» sono sostituite dalle seguenti: «definite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

c) all'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, le parole: «all'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «autorità nazionale competente NIS».

7. Nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione è prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al CISR e al DIS deve intendersi rispettivamente riferito al CIC e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

8. Nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione è prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020.

9. Al decreto-legge perimetro sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022.»;

b) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;

c) a decorrere dalla data in cui diviene efficace l'obbligo di comunicazione disciplinato dalla lettera *a)*, all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti che intendono procedere all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni, servizi e componenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono obbligati ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base delle procedure, modalità e termini previsti dal regolamento di attuazione. Ai fornitori di predetti beni, servizi e componenti si applica l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*.»;

2) il comma 3 è abrogato;

10. A decorrere dalla data in cui diviene efficace l'obbligo di comunicazione disciplinato dal comma 9, lettera *a)*, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il comma 3-*bis* dell'articolo 1-*bis* è sostituito dal seguente: «3-*bis*. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, contenente anche la comunicazione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), relativa all'esito della valutazione e alle eventuali prescrizioni, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora il contratto sia stato stipulato antecedentemente alla conclusione dei test imposti dal CVCN, il termine di cui al primo periodo decorre dalla comunicazione di esito positivo della valutazione effettuata dal CVCN. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni al presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, ovvero abbia eseguito il contratto o accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali, il Governo può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica».

11. All'articolo 135 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente: «h-*bis*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;».

12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

b) all'articolo 18, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
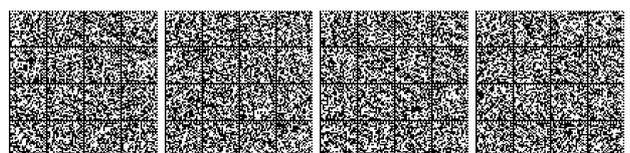
13. All'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «L'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».

14. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 16-*bis* e 16-*ter*, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

b) all'articolo 16-*ter*, comma 1, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

c) all'articolo 16-*ter*, comma 2, lettera *b)*, le parole: «, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse.

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia può provvedere, oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonché delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità:

a) per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;

b) mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, per il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti.

6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *m)*, dall'AgID all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono, altresì, i raccordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che restano di competenza di AgID.

7. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, identifica e assume gli impegni di spesa che verranno liquidati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. Entro 90 giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, delle spese effettuate ai sensi del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri ne dà informazione al COPASIR.

8. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia, l'Agenzia si avvale di un nucleo di personale, non superiore al 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale, di unità appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, al DIS, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il relativo onere resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite modalità selettive per l'inquadramento, nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva, del personale di cui al comma 8 e del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, ove già appartenente alla pubblica amministrazione, nel contingente di personale addetto all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonché delle competenze possedute e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure selettive di cui al presente comma, relative al personale di cui al comma 8, decorrono allo scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022.

10. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondete riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

21G00098

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2021.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Considerato che nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, caratterizzati da precipitazioni continue e persistenti, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive;

Viste le note della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 dicembre 2020, del 18 e del 29 gennaio 2021 e del 15 aprile 2021;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 3.900.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A03596

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 maggio 2021.

Riparto, per l'anno 2021, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 832, della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e che detto fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia;

Considerato che lo stesso comma 832 dispone che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese;

Ritenuto di dover procedere al riparto del fondo di cui al menzionato comma 832 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2021;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riparto per l'anno 2021 del fondo di cui dall'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

1. Il fondo istituito dall'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, è ripartito, per l'anno 2021, sulla base dei criteri, valutati in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese, specificati nell'allegato A «nota metodologica», secondo gli importi indicati nell'allegato B.

2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2021

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
SGARAGLIA

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

ALLEGATO *A*

NOTA METODOLOGICA
Riparto del fondo di 3 milioni di euro ai comuni con meno di 500 abitanti di cui al comma 832 della legge n. 178 del 2020

1. La norma.

La norma prevede:

«Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.».

2. Individuazione degli enti da considerare.

La popolazione residente presa a riferimento è quella al 31 dicembre 2019, post censimento. In base a tale dato i comuni con meno di 500 abitanti sono 798.

Al fine di individuare, tra i predetti 798 enti, i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota del fondo di solidarietà comunale inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, il confronto tra il FSC 2020 proprio del comune e quello dei restanti comuni della provincia è fatto considerando:

1. il FSC 2020 finale pro capite del singolo ente, comprensivo della quota per minori gettiti IMU-TASI e dell'integrazione di 100 milioni;

2. si considerano anche gli enti cosiddetti «incapienti»;

3. per ciascun comune, la media dei trasferimenti a titolo di FSC 2020 (come definito al punto 1) è calcolata a livello provinciale considerando i comuni sotto i 500 abitanti, ad esclusione dell'ente medesimo. Dunque, si avranno valori FSC pro capite medi diversi per ciascuno degli enti considerati.

In questo caso, l'inclusione degli incapienti nella definizione della media FSC posta a confronto per ogni comune avrebbe come effetto quello di favorire i primi (la media è calcolata al netto del loro valore negativo) e di sfavorire i comuni con FSC>0 (dalla media è escluso il loro valore positivo, mentre si considerano gli FSC di segno negativo, se presenti). Per questa ragione, si ritiene corretto calcolare la media provinciale al netto del comune stesso, nonché di tutti i valori FSC pro capite degli enti incapienti;

4. in un ristretto numero di casi accade che per il singolo comune non sia possibile effettuare il confronto con la media provinciale. Ciò si verifica quando nella provincia sono presenti meno di due comuni con FSC positivo. In tale ipotesi si rende necessario adottare un correttivo in grado di supplire all'assenza della media provinciale, che viene individuato nella media di livello immediatamente superiore a quello provinciale, ovvero ricorrendo alla media regionale, calcolata sempre escludendo l'ente stesso e gli incapienti. I comuni rientranti in questa ipotesi sono 6: Cerignale, Ferrara Di Monte Baldo, Frontino, Tessennano, Casteldelci, Ginestra Degli Schiavoni. Solo per un ulteriore comune, quello di Sassetta, non è possibile ricorrere nemmeno al confronto con la media regionale, in quanto si tratta dell'unico comune sotto i 500 ab. della regione Toscana con FSC>0, essendo l'altro, Capraia Isola, incapiente. Per esso soltanto si rende necessario ricorrere alla media di livello immediatamente superiore sia a quello provinciale che regionale, ovvero alla media nazionale;

5. il valore medio di riferimento del FSC pro-capite così individuato è abbattuto all'85% e confrontato con quello del singolo comune per verificare la condizione richiesta dalla norma, ovvero quota FSC inferiore al 15%.

Il processo di individuazione sopra descritto consente di determinare i 387 comuni che rientrano nel calcolo del contributo.

3. Il riparto.

Individuata la platea dei 387 enti destinatari del contributo, il riparto del fondo è diviso in due quote:

1. l'80%, ovvero 2,4 milioni di euro, viene distribuito «per supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà» in base alla distanza pro-capite rispetto al valore FSC di riferimento abbattuto del 15% (si assicura così che gli enti considerati rimangano entro tale differenza).

L'inclusione degli enti incapienti rende necessaria in questo passaggio l'adozione di una soglia massima entro la quale attribuire il contributo, pena l'assorbimento da parte di questo gruppo di comuni di una quota rilevante del *plafond* assegnato. Tale valore è posto in corrispondenza del 50esimo percentile del vettore FSC pro-capite e risulta pari a 89 euro per abitante. L'ammontare di risorse necessario risulta così pari a 8,3 milioni di euro, che riproporzionato all'importo disponibile (2,4 mln) determina il riconoscimento del 30% dei singoli importi calcolati, con un contributo massimo di 26 euro per abitante;

2. il restante 20%, pari a 600 mila euro, viene invece attribuito «in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese» prendendo a riferimento il vettore delle minori entrate 2019 definito ai fini del riparto dell'acconto di 200 milioni di euro ai comuni di cui all'art. 1, comma 822 della legge n. 178 del 2020, ovvero il vettore «Stima perdita gettito 2020 step 3 (con azzeramento perdite positive al netto dei ristori)» presente nell'allegato B al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021, adottato ai sensi del citato comma 822. Questa seconda quota viene dunque distribuita ai soli enti della platea in quota parte delle perdite, se presenti, assicurando la condizione per la quale la quota finale attribuita non risulti maggiore della distanza procapite di cui al punto precedente (FSC proprio - FSC medio all'85% > 0 con soglia max di 89 euro per abitante).

ALLEGATO *B*
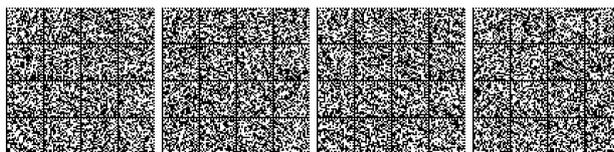
Riparto per l'anno 2021 del fondo di cui dall'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

PROVINCIA	ENTE	Popolazione Istat al 31 dicembre 2019	Quota correlata a F.S.C 2020 minore del 15% rispetto alla media di fascia	Quota correlata a fabbisogni di spesa e minori entrate, al netto delle minori spese	TOTALE
LECCO	MORTERONE	30	776,30	137,61	913,91
TORINO	MONCENISIO	32	459,31	0,00	459,31
TORINO	RIBORDONE	49	1.267,96	0,00	1.267,96
VERCELLI	CERVATTO	58	1.500,85	0,00	1.500,85
GENOVA	FASCIA	65	1.681,99	157,16	1.839,15
PAVIA	VILLA BISCOSSI	64	1.656,11	1.102,80	2.758,91
CUNEO	PIETRAPORZIO	76	1.966,63	116,04	2.082,67
PIACENZA	ZERBA	69	1.785,49	258,66	2.044,15
VERCELLI	CARCOFORO	72	1.863,12	588,19	2.451,31
CUNEO	ARGENTERA	74	1.914,88	690,73	2.605,61
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	86	2.225,40	537,52	2.762,92
BERGAMO	PIAZZOLO	89	2.303,03	280,21	2.583,24
GENOVA	GORRETO	85	2.199,52	263,00	2.462,52
BIELLA	ROSAZZA	90	2.328,91	0,00	2.328,91
VERCELLI	MOLLIA	96	2.484,17	0,00	2.484,17
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	AURANO	100	2.587,67	530,49	3.118,16
VERCELLI	SALI VERCELLESE	102	2.639,43	380,97	3.020,40
CUNEO	CASTELNUOVO DI CEVA	107	2.273,07	100,78	2.373,85
CUNEO	ROASCHIA	99	628,08	85,34	713,42
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	INTRAGNA	110	1.422,49	0,00	1.422,49
TORINO	BALME	114	2.949,95	311,46	3.261,41
BERGAMO	BRUMANO	113	2.924,07	1.214,37	4.138,44
TORINO	NOASCA	110	2.846,44	1.223,62	4.070,06
VARESE	DUNO	123	3.182,84	656,89	3.839,73
CUNEO	ALTO	137	1.295,66	151,62	1.447,28
VICENZA	LAGHI	127	1.389,29	74,83	1.464,12
BERGAMO	VALLEVE	131	3.389,85	4.993,49	8.383,34
L'AQUILA	CALASCIO	133	51,45	125,47	176,92
VERCELLI	PILA	139	3.596,86	643,82	4.240,68
GENOVA	PROPATA	134	3.467,48	1.249,27	4.716,75
MACERATA	BOLOGNOLA	143	3.700,37	1.356,92	5.057,29
SAVONA	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	145	3.081,10	903,34	3.984,44
BERGAMO	ORNICA	146	3.202,67	1.676,65	4.879,32
CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	150	345,25	0,00	345,25
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	150	3.881,51	307,14	4.188,65
VERCELLI	ALTO SERMENZA	151	3.907,39	1.485,42	5.392,81
CUNEO	ACCEGLIO	158	3.795,96	463,14	4.259,10
CUNEO	CASTELDELFINO	151	3.907,39	1.752,75	5.660,14
BERGAMO	MEZZOLDO	161	4.166,15	0,00	4.166,15
LECCO	SUEGLIO	153	3.959,14	1.560,59	5.519,73
CUNEO	PONTECHIANALE	167	4.321,41	5.076,93	9.398,34
CUNEO	CRISSOLO	156	4.036,77	0,00	4.036,77
RIETI	PAGANICO SABINO	154	2.587,07	336,06	2.923,13
TORINO	CERESOLE REALE	161	4.166,15	1.269,06	5.435,21
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CAPREZZO	170	4.399,04	1.149,10	5.548,14
CAMPOBASSO	MOLISE	157	3.753,70	1.282,58	5.036,28
CUNEO	PRAZZO	173	4.476,67	533,65	5.010,32
BERGAMO	ISOLA DI FONDRA	172	4.450,80	0,00	4.450,80
CUNEO	CARTIGNANO	177	2.215,44	1.659,86	3.875,30
L'AQUILA	ROCCA PIA	179	2.913,77	7.105,61	10.019,38
BIELLA	PIEDICAVALLO	178	4.606,06	614,31	5.220,37
VERCELLI	ROSSA	176	2.070,03	580,74	2.650,77
IMPERIA	MENDATICA	169	4.373,17	3.527,88	7.901,05
VERCELLI	PIODE	185	4.787,19	470,49	5.257,68
BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	190	2.711,87	0,00	2.711,87
BERGAMO	FOPPOLO	187	4.838,95	2.811,77	7.650,72
TORINO	USSEAUX	189	4.890,70	1.217,27	6.107,97
SAVONA	TESTICO	168	1.587,69	0,00	1.587,69
PAVIA	CERETTO LOMELLINA	179	2.382,44	1.000,75	3.383,19
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BOGNANCO	184	4.761,32	1.492,36	6.253,68
COMO	PEGLIO	179	1.237,44	486,81	1.724,25
VERCELLI	FOBELLO	187	4.838,95	0,00	4.838,95
ALESSANDRIA	MONCESTINO	189	1.416,60	0,00	1.416,60
COMO	ZELBIO	195	5.045,96	0,00	5.045,96
CUNEO	ARGUELLO	196	3.526,45	186,92	3.713,37
SONDRIO	TARTANO	195	5.045,96	935,01	5.980,97
TORINO	GROSCAVALLO	197	5.097,71	0,00	5.097,71
TORINO	USSEGLIO	200	5.175,35	0,00	5.175,35

PAVIA	GAMBARANA	205	4.699,66	0,00	4.699,66
BIELLA	TORRAZZO	203	5.170,60	396,84	5.567,44
BERGAMO	MOIO DE' CALVI	205	3.915,15	756,75	4.671,90
BERGAMO	VEDESETA	192	4.968,33	1.339,67	6.308,00
CUNEO	PAROLDO	204	1.521,26	92,46	1.613,72
TORINO	LEMIE	174	4.502,55	317,56	4.820,11
BERGAMO	FUIPIANO VALLE IMAGNA	207	5.356,48	1.410,37	6.766,85
TORINO	CLAVIERE	198	5.123,59	1.281,61	6.405,20
CUNEO	BATTIFOLLO	221	2.691,45	138,36	2.829,81
CUNEO	MOIOLA	221	699,80	498,38	1.198,18
COMO	VELESO	199	5.149,47	0,00	5.149,47
PAVIA	ROCCA SUSELLA	209	5.408,24	1.153,07	6.561,31
ASTI	PINO D'ASTI	215	1.862,46	113,73	1.976,19
CUNEO	AISONE	219	5.667,00	376,92	6.043,92
CHIETI	ROSELLO	220	5.692,88	1.659,22	7.352,10
COMO	MONTEMEZZO	221	3.569,68	327,38	3.897,06
CUNEO	ALBARETTO DELLA TORRE	232	613,53	436,67	1.050,20
GENOVA	MONTEBRUNO	224	5.185,28	747,56	5.932,84
SAVONA	ERLI	217	496,61	381,30	877,91
SUD SARDEGNA	LAS PLASSAS	220	1.458,08	1.153,00	2.611,08
CUNEO	MONTEMALE DI CUNEO	228	2.287,56	1.315,27	3.602,83
CUNEO	PRADLEVES	237	6.132,78	6.026,62	12.159,40
RIETI	TURANIA	221	2.355,36	4.087,33	6.442,69
COMO	TREZZONE	232	3.722,20	0,00	3.722,20
CHIETI	PENNADOMO	219	5.667,00	1.744,67	7.411,67
CUNEO	MONTEZEMOLO	229	5.925,77	0,00	5.925,77
COMO	PIGRA	237	6.091,59	1.160,80	7.252,39
VERCELLI	CAMPERTOGNO	231	5.977,52	2.581,19	8.558,71
ASTI	TONENGO	248	1.278,67	301,62	1.580,29
RIETI	VACONE	225	286,08	697,63	983,71
BERGAMO	CUSIO	225	4.091,40	231,21	4.322,61
COMO	PONNA	233	6.029,28	750,65	6.779,93
TORINO	PRALI	252	6.520,93	2.602,49	9.123,42
ALESSANDRIA	GROGNARDO	242	6.262,17	755,12	7.017,29
ORISTANO	TINNURA	241	6.236,29	287,27	6.523,56
TORINO	ALPETTE	248	6.417,43	0,00	6.417,43
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	AROLA	236	624,09	107,64	731,73
TORINO	SAUZE DI CESANA	241	6.236,29	0,00	6.236,29
ORISTANO	ALBAGIARA	251	1.763,25	0,00	1.763,25
MACERATA	CASTELSANTANGELO SUL NERA	248	93,30	227,52	320,82
TORINO	EXILLES	239	6.184,54	534,16	6.718,70
TORINO	CINTANO	241	1.552,10	0,00	1.552,10
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	QUARNA SOPRA	251	3.228,78	1.054,64	4.283,42
ISERNIA	PESCOPENNATARO	257	6.650,32	1.893,32	8.543,64
ASTI	MARANZANA	241	414,98	52,27	467,25
LECCO	CRANDOLA VALSASSINA	261	6.753,83	859,79	7.613,62
GENOVA	FONTANIGORDA	254	6.572,69	2.507,08	9.079,77
CUNEO	MOMBARCARO	258	2.669,38	362,29	3.031,67
PESCARA	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	255	6.598,56	5.587,01	12.185,57
BERGAMO	VALTORTA	260	5.234,16	2.816,87	8.051,03
CUNEO	FRASSINO	270	6.986,72	7.317,43	14.304,15
RIETI	CONCERVIANO	270	806,26	1.310,52	2.116,78
VERONA	FERRARA DI MONTE BALDO	249	6.443,30	1.594,12	8.037,42
TERAMO	FANO ADRIANO	272	7.038,47	1.079,46	8.117,93
TORINO	CANISCHIO	274	2.991,47	460,52	3.451,99
ASTI	COAZZOLO	293	5.264,98	468,67	5.733,65
PAVIA	MONTESEGALE	271	1.011,57	0,00	1.011,57
ALESSANDRIA	TREVILLE	273	128,25	312,76	441,01
L'AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	285	7.374,87	3.431,91	10.806,78
TORINO	FRASSINETTO	265	6.857,33	3.213,35	10.070,68
COMO	BLESSAGNO	285	687,81	0,00	687,81
CREMONA	CASTELVISCONTI	306	2.736,28	0,00	2.736,28
ASTI	VAGLIO SERRA	279	2.672,14	317,20	2.989,34
CUNEO	MELLE	286	2.301,19	570,54	2.871,73
ASTI	CASTELLERO	304	185,16	335,27	520,43
SONDRIO	RASURA	289	2.849,83	2.091,29	4.941,12
IMPERIA	LUCINASCO	278	4.488,27	0,00	4.488,27
CHIETI	GAMBERALE	292	6.634,43	0,00	6.634,43
IMPERIA	SEBORGA	280	4.460,54	1.946,34	6.406,88
VERCELLI	SAN GIACOMO VERCELLESE	289	1.350,49	0,00	1.350,49
COMO	REZZAGO	305	7.892,40	469,33	8.361,73
CUNEO	PAMPARATO	285	7.374,87	3.054,63	10.429,50
VERCELLI	PERTENGO	281	7.271,36	0,00	7.271,36
CUNEO	CASTELLINO TANARO	295	1.489,20	279,75	1.768,95
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CEPPO MORELLI	296	1.918,70	2.566,15	4.484,85
CUNEO	SERRAVALLE LANGHE	301	7.788,89	812,98	8.601,87
ISERNIA	SANT'ELENA SANNITA	292	7.556,00	1.610,73	9.166,73
ORISTANO	CURCURIS	298	1.003,24	369,44	1.372,68
ROMA	VALLINFREDA	288	7.452,50	686,27	8.138,77
VARESE	MASCIAGO PRIMO	297	3.353,52	0,00	3.353,52

ASTI	CAPRIGLIO	316	3.578,50	1.168,22	4.746,72
BERGAMO	CORNALBA	297	7.685,39	1.718,15	9.403,54
PAVIA	PANCARANA	308	403,52	984,03	1.387,55
SALERNO	SERRAMEZZANA	291	7.530,13	0,00	7.530,13
TORINO	RONCO CANAVESE	297	7.685,39	4.949,69	12.635,08
L'AQUILA	CASTEL DI IERI	302	219,01	534,08	753,09
BERGAMO	CARONA	299	7.737,14	3.577,82	11.314,96
ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	294	1.727,32	1.272,56	2.999,88
CHIETI	FRAINE	292	7.556,00	661,77	8.217,77
CUNEO	BRIAGLIA	299	7.737,14	1.526,31	9.263,45
L'AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	323	8.358,18	3.447,06	11.805,24
ASTI	BRUNO	310	1.117,70	121,16	1.238,86
ASTI	CORTANDONE	308	1.715,63	179,93	1.895,56
LECCO	DORIO	308	5.219,77	0,00	5.219,77
TORINO	COLLERETTO CASTELNUOVO	299	3.921,02	534,30	4.455,32
ALESSANDRIA	FRACONALTO	314	8.125,29	0,00	8.125,29
FROSINONE	SAN BIAGIO SARACINISCO	309	4.869,96	1.605,82	6.475,78
NOVARA	CASTELLAZZO NOVARESE	318	8.228,80	2.538,23	10.767,03
RIETI	POZZAGLIA SABINO	314	6.303,19	1.285,59	7.588,78
ASTI	BELVEGLIO	326	6.536,18	1.210,29	7.746,47
CUNEO	SOMANO	324	1.043,69	0,00	1.043,69
COSENZA	PANETTIERI	311	8.047,66	7.269,13	15.316,79
COMO	BRIENNO	327	8.461,69	1.677,42	10.139,11
CHIETI	BORRELLO	322	8.332,31	560,61	8.892,92
TORINO	CINZANO	326	4.380,67	0,00	4.380,67
TORINO	QUAGLIUZZO	329	493,40	691,38	1.184,78
NUORO	LODINE	323	2.153,26	1.448,14	3.601,40
ALESSANDRIA	BOZZOLE	326	670,69	0,00	670,69
CHIETI	DOGLIOLA	324	2.989,79	7.291,00	10.280,79
CHIETI	LETTOPALENA	330	8.539,32	1.073,52	9.612,84
IMPERIA	BAIARDO	335	8.668,70	0,00	8.668,70
ALESSANDRIA	PONZANO MONFERRATO	329	3.324,63	533,23	3.857,86
ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	315	5.883,86	7.067,73	12.951,59
RIETI	MORRO REATINO	351	9.082,73	3.575,33	12.658,06
L'AQUILA	SECINARO	327	5.158,63	1.119,59	6.278,22
CAMPOBASSO	SANT'ANGELO LIMOSANO	335	2.833,05	2.095,96	4.929,01
VARESE	MARZIO	316	2.252,72	1.265,52	3.518,24
CAMPOBASSO	MONTELONGO	334	8.642,83	1.748,23	10.391,06
TORINO	MONASTERO DI LANZO	335	8.668,70	1.400,83	10.069,53
MESSINA	GALLODORO	340	8.798,09	928,41	9.726,50
ORISTANO	SIAPICCIA	347	3.313,36	839,97	4.153,33
VERCELLI	GREGGIO	344	4.374,16	4.247,57	8.621,73
ALESSANDRIA	ALZANO SCRIVIA	363	4.088,10	0,00	4.088,10
CUNEO	GAMBASCA	343	6.853,27	566,76	7.420,03
BERGAMO	PARZANICA	357	9.237,99	3.773,58	13.011,57
ROMA	JENNE	341	2.715,38	6.621,81	9.337,19
CHIETI	TARANTA PELIGNA	350	9.056,85	1.446,83	10.503,68
CHIETI	CASTELGUIDONE	343	874,24	0,00	874,24
SONDRIO	SAN GIACOMO FILIPPO	351	9.082,73	433,17	9.515,90
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	336	305,74	0,00	305,74
PAVIA	MENCONICO	356	9.107,15	7.534,39	16.641,54
CUNEO	VIOLA	366	9.470,88	2.340,52	11.811,40
ISERNIA	SANT'ANGELO DEL PESCO	359	8.611,12	2.447,12	11.058,24
RIETI	COLLE DI TORA	354	9.160,36	2.300,14	11.460,50
BELLUNO	COLLE SANTA LUCIA	352	9.108,61	1.672,44	10.781,05
ORISTANO	SORRADILE	356	471,97	1.150,97	1.622,94
PAVIA	FORTUNAGO	356	1.172,62	757,33	1.929,95
CUNEO	NIELLA BELBO	363	8.583,97	949,30	9.533,27
RIETI	LABRO	361	9.341,50	3.704,18	13.045,68
VERCELLI	SCOPELLO	370	9.574,39	3.753,71	13.328,10
CUNEO	RUFFIA	354	9.160,36	1.278,91	10.439,27
IMPERIA	TRIORA	346	8.953,35	2.066,23	11.019,58
ORISTANO	ALLAI	350	8.640,31	955,37	9.595,68
ROMA	ROCCA DI CAVE	354	1.420,20	0,00	1.420,20
CUNEO	CRAVANZANA	371	8.069,27	446,65	8.515,92
ALESSANDRIA	SPINETO SCRIVIA	351	4.668,69	553,93	5.222,62
LECCO	MARGNO	371	9.600,27	1.071,47	10.671,74
ASTI	AZZANO D'ASTI	382	1.456,89	689,87	2.146,76
BRESCIA	INCUDINE	359	9.289,74	2.436,73	11.726,47
CUNEO	BELVEDERE LANGHE	351	4.462,29	374,43	4.836,72
PAVIA	LANGOSCO	356	607,65	70,50	678,15
TORINO	CHIALAMBERTO	356	9.212,11	0,00	9.212,11
CUNEO	NEVIGLIE	364	5.095,93	372,05	5.467,98
FERMO	MONTELEONE DI FERMO	366	3.315,07	1.011,81	4.326,88
PAVIA	COZZO	364	4.949,10	0,00	4.949,10
L'AQUILA	MOLINA ATERNO	370	9.416,18	0,00	9.416,18
POTENZA	CALVERA	364	9.419,13	544,51	9.963,64
ASTI	MARETTO	383	3.846,00	0,00	3.846,00
CHIETI	TUFILLO	379	9.807,28	1.132,96	10.940,24
GENOVA	VOBBIA	372	9.626,14	3.759,81	13.385,95
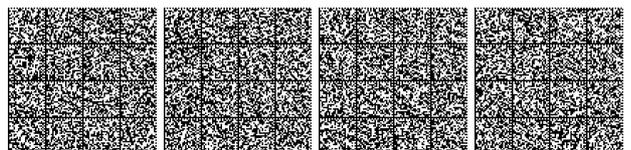
ASTI	VILLA SAN SECONDO	383	4.974,55	964,98	5.939,53
BELLUNO	CIBIANA DI CADORE	380	9.833,16	3.502,42	13.335,58
ASTI	ROATTO	370	1.266,79	775,72	2.042,51
SASSARI	ESPORLATU	380	8.443,22	1.045,60	9.488,82
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MIAZZINA	364	9.419,13	0,00	9.419,13
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VANZONE CON SAN CARLO	386	1.708,08	2.359,02	4.067,10
RIETI	ORVINIO	391	10.117,80	1.031,65	11.149,45
CUNEO	BORGOMALE	377	5.004,82	857,90	5.862,72
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	QUARNA SOTTO	375	4.713,57	1.517,81	6.231,38
BERGAMO	PIAZZATORRE	391	10.117,80	1.986,71	12.104,51
GENOVA	PORTOFINO	372	9.626,14	23.474,60	33.100,74
BELLUNO	SAN NICOLO' DI COMELICO	391	10.117,80	1.795,09	11.912,89
ASTI	CASTEL ROCCHERO	394	2.113,64	237,95	2.351,59
VERCELLI	SCOPA	373	9.652,02	2.008,05	11.660,07
BIELLA	MAGNANO	381	9.859,03	586,40	10.445,43
CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	395	5.962,26	0,00	5.962,26
PAVIA	COSTA DE' NOBILI	391	10.117,80	3.131,43	13.249,23
AVELLINO	MONTAGUTO	374	9.677,90	1.069,08	10.746,98
VARESE	AGRA	395	8.404,77	1.701,86	10.106,63
VERCELLI	QUINTO VERCELLESE	369	9.548,51	1.445,74	10.994,25
ALESSANDRIA	SANT'AGATA FOSSILI	382	291,95	711,96	1.003,91
RIETI	COLLALTO SABINO	390	10.091,92	1.072,44	11.164,36
ALESSANDRIA	ORSARA BORMIDA	415	8.880,57	0,00	8.880,57
CAMPOBASSO	DURONIA	393	10.169,55	990,44	11.159,99
BRESCIA	LOZIO	386	9.988,42	3.923,60	13.912,02
L'AQUILA	OPI	395	9.218,45	4.547,25	13.765,70
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MADONNA DEL SASSO	401	10.376,57	3.360,74	13.737,31
LIVORNO	CAPRAIA ISOLA	391	10.117,80	3.970,82	14.088,62
ALESSANDRIA	RIVARONE	391	4.342,19	0,00	4.342,19
CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	406	10.505,95	877,60	11.383,55
FOGGIA	VOLTURARA APPULA	401	643,87	1.414,94	2.058,81
SASSARI	BESSUDE	399	4.893,55	902,75	5.796,30
MACERATA	USSITA	395	10.221,31	20.217,93	30.439,24
CUNEO	NUCETTO	399	10.324,81	1.351,96	11.676,77
VERCELLI	CROVA	402	1.253,72	2.005,02	3.258,74
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	415	10.738,84	1.677,76	12.416,60
CUNEO	RODDINO	417	10.790,59	725,48	11.516,07
ASTI	BERZANO DI SAN PIETRO	405	6.413,43	0,00	6.413,43
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TRAREGO VIGGIONA	404	10.454,20	0,00	10.454,20
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	ANTRONA SCHIERANCO	406	4.547,18	232,16	4.779,34
ALESSANDRIA	CASTELSPINA	410	1.771,88	137,78	1.909,66
SUD SARDEGNA	TURRI	413	10.687,09	544,74	11.231,83
ALESSANDRIA	MORBELLO	416	9.523,03	882,17	10.405,20
ALESSANDRIA	ODALENGO GRANDE	435	3.491,08	544,33	4.035,41
CUNEO	PRUNETTO	425	10.814,93	3.478,90	14.293,83
PAVIA	MONTESCANO	403	5.037,80	775,35	5.813,15
SASSARI	CHEREMULE	417	10.790,59	652,21	11.442,80
VERCELLI	VILLARBOIT	409	10.583,58	0,00	10.583,58
BERGAMO	RONCOBELLO	423	10.945,85	1.056,45	12.002,30
ALESSANDRIA	ALTAVILLA MONFERRATO	423	4.793,60	0,00	4.793,60
CUNEO	CERRETTO DELLE LANGHE	419	4.129,47	205,16	4.334,63
TORINO	CASTELNUOVO NIGRA	416	10.764,72	2.608,92	13.373,64
TORINO	PARELLA	417	1.952,92	982,25	2.935,17
IMPERIA	BORGHETTO D'ARROSCIA	420	2.193,82	539,72	2.733,54
ORISTANO	AIDOMAGGIORE	413	10.687,09	890,72	11.577,81
SAVONA	GIUSVALLA	413	8.656,70	0,00	8.656,70
ASTI	PASSERANO MARMORITO	416	10.764,72	1.969,35	12.734,07
L'AQUILA	VILLA SANT'ANGELO	461	5.415,55	971,19	6.386,74
SONDRIO	CEDRASCO	427	7.248,36	1.335,97	8.584,33
ORISTANO	FLUSSIO	434	11.230,50	815,04	12.045,54
ROMA	CERVARA DI ROMA	440	11.385,76	2.561,81	13.947,57
TORINO	BROZOLO	440	270,59	659,86	930,45
PAVIA	CASANOVA LONATI	446	7.142,00	0,00	7.142,00
MACERATA	SEFRO	430	8.366,21	3.232,31	11.598,52
ALESSANDRIA	CAREZZANO	425	9.790,19	2.013,74	11.803,93
ORISTANO	MOGORELLA	430	10.396,04	13.542,42	23.938,46
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	FORMAZZA	445	11.515,14	8.317,79	19.832,93
ASTI	CINAGLIO	451	2.578,73	183,98	2.762,71
BELLUNO	DANTA	449	4.542,87	422,52	4.965,39
ROMA	CAMERATA NUOVA	418	10.816,47	7.624,29	18.440,76
CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	445	11.515,14	0,00	11.515,14
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	454	11.748,03	0,00	11.748,03
VERCELLI	RIVE	447	7.849,55	1.075,82	8.925,37
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MERLI	459	2.963,52	427,36	3.390,88
ROMA	FILACCIANO	424	10.971,73	2.015,43	12.987,16
SONDRIO	DAZIO	457	11.825,66	846,57	12.672,23
L'AQUILA	CASTEL DEL MONTE	441	7.024,43	7.549,85	14.574,28
NOVARA	COLAZZA	466	12.058,55	2.807,31	14.865,86
LODI	MELETI	459	5.299,97	810,71	6.110,68
TORINO	ALA DI STURA	441	11.411,64	2.272,45	13.684,09
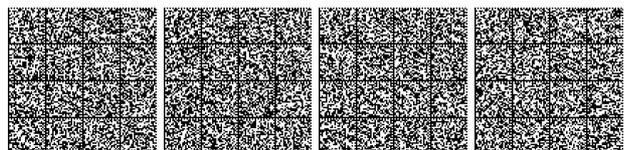
CREMONA	TORNATA	454	4.111,41	0,00	4.111,41
IMPERIA	PIETRABRUNA	442	2.897,60	761,22	3.658,82
ORISTANO	GONNOSCODINA	453	10.661,44	1.241,53	11.902,97
SUD SARDEGNA	ARMUNGIA	442	8.801,24	1.589,16	10.390,40
PERUGIA	SCHEGGINO	462	11.955,05	4.093,51	16.048,56
CUNEO	LEQUIO BERRIA	452	11.296,58	1.969,21	13.265,79
CAMPOBASSO	LUPARA	452	4.723,46	3.069,15	7.792,61
ASTI	PENANGO	458	11.851,54	0,00	11.851,54
SAVONA	OSIGLIA	447	5.786,11	2.803,48	8.589,59
SALERNO	SACCO	453	5.494,22	1.503,83	6.998,05
ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	459	9.517,48	659,11	10.176,59
L'AQUILA	ORTONA DEI MARSI	453	11.722,16	2.332,41	14.054,57
LIVORNO	SASSETTA	461	11.929,17	6.576,86	18.506,03
TORINO	SETTIMO ROTTARO	466	2.594,91	1.567,30	4.162,21
CHIETI	COLLEDIMEZZO	441	6.560,08	1.278,10	7.838,18
COMO	LASNIGO	468	1.927,40	431,08	2.358,48
SUD SARDEGNA	GONI	463	9.607,38	556,63	10.164,01
IMPERIA	VILLA FARALDI	447	11.566,90	2.104,60	13.671,50
NUORO	TIANA	463	11.980,92	615,74	12.596,66
PAVIA	ZENEVREDO	474	12.265,57	2.614,09	14.879,66
FOGGIA	ISOLE TREMITI	452	11.696,28	0,00	11.696,28
IMPERIA	PRELA'	469	3.296,93	1.192,25	4.489,18
PAVIA	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	474	12.265,57	1.483,22	13.748,79
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	453	11.722,16	3.694,32	15.416,48
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	463	2.327,42	0,00	2.327,42
CUNEO	BENEVELLO	482	12.047,09	1.652,07	13.699,16
CUNEO	TORRE MONDOVI'	489	12.653,72	1.375,63	14.029,35
ASTI	CELLE ENOMONDO	470	2.758,35	2.530,30	5.288,65
BIELLA	VEGLIO	460	7.620,14	855,20	8.475,34
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	467	12.084,43	2.472,63	14.557,06
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BANNIO ANZINO	456	8.251,63	2.491,85	10.743,48
COMO	CAGLIO	491	12.705,47	2.003,47	14.708,94
CAMPOBASSO	SAN POLOMATESE	467	2.559,02	3.219,29	5.778,31
ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	449	11.618,65	6.875,02	18.493,67
BELLUNO	VALLADA AGORDINA	486	12.576,09	1.313,13	13.889,22
CUNEO	MONTELUPO ALBESE	478	12.369,07	1.205,61	13.574,68
PIACENZA	OTTONE	467	12.084,43	2.949,38	15.033,81
CREMONA	TORLINO VIMERCATI	471	8.375,33	1.790,89	10.166,22
CUNEO	CASTINO	475	10.783,87	861,21	11.645,08
L'AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	480	12.420,83	1.095,12	13.515,95
MESSINA	CONDRO'	464	12.006,80	3.000,34	15.007,14
SASSARI	ITTIREDDU	485	11.261,78	3.673,88	14.935,66
ALESSANDRIA	VILLADEATI	477	8.839,89	852,73	9.692,62
BRESCIA	ANFO	464	12.006,80	880,64	12.887,44
LA SPEZIA	CARRODANO	478	12.369,07	1.920,95	14.290,02
L'AQUILA	PRATA D'ANSIDONIA	462	8.603,07	700,83	9.303,90
CUNEO	FAULE	474	12.265,57	1.756,69	14.022,26
ALESSANDRIA	GRONDONA	478	9.634,09	1.358,12	10.992,21
L'AQUILA	CAMPOTOSTO	484	12.524,33	8.201,32	20.725,65
SONDRIO	SERNIO	487	11.126,95	2.564,68	13.691,63
CUNEO	ROBURENT	480	12.420,83	0,00	12.420,83
LECCO	MOGGIO	475	12.291,44	1.030,62	13.322,06
SASSARI	MARTIS	478	6.367,78	2.985,75	9.353,53
ALESSANDRIA	PRASCO	482	9.605,36	917,24	10.522,60
NUORO	LEI	490	5.726,45	1.994,56	7.721,01
ALESSANDRIA	CAMAGNA MONFERRATO	478	1.899,25	915,84	2.815,09
CATANZARO	ARGUSTO	477	7.557,45	1.884,36	9.441,81
SALERNO	TORTORELLA	498	12.886,60	951,83	13.838,43
COSENZA	CELLARA	483	12.498,46	1.417,88	13.916,34
RIETI	COLLI SUL VELINO	474	12.265,57	5.321,52	17.587,09
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	491	12.705,47	3.828,04	16.533,51
RIETI	MOMPEO	478	12.369,07	2.825,68	15.194,75
TORINO	ANDRATE	492	12.731,35	683,45	13.414,80
ALESSANDRIA	CARROSIO	499	7.778,79	1.396,69	9.175,48
ALESSANDRIA	FRASSINELLO MONFERRATO	490	6.138,32	1.854,14	7.992,46
ORISTANO	SINI	492	12.731,35	778,88	13.510,23
BIELLA	CAMPIGLIA CERVO	492	12.731,35	773,99	13.505,34
SASSARI	BULZI	480	8.988,66	841,84	9.830,50
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	483	12.498,46	4.403,30	16.901,76
VERCELLI	FORMIGLIANA	484	10.576,37	0,00	10.576,37
TERNI	PARRANO	487	7.547,28	1.104,18	8.651,46
BELLUNO	SELVA DI CADORE	494	12.783,10	7.861,37	20.644,47
COMO	COLONNO	493	12.757,23	1.564,89	14.322,12
ALESSANDRIA	BELFORTE MONFERRATO	499	4.201,35	3.403,04	7.604,39
CUNEO	SALE DELLE LANGHE	477	12.343,20	2.012,17	14.355,37
CUNEO	SINIO	487	12.601,97	1.233,12	13.835,09
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	479	12.394,95	3.209,88	15.604,83
ORISTANO	ULA' TIRSO	497	12.860,72	0,00	12.860,72
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	496	12.834,85	1.931,15	14.766,00
			2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00

21A03595
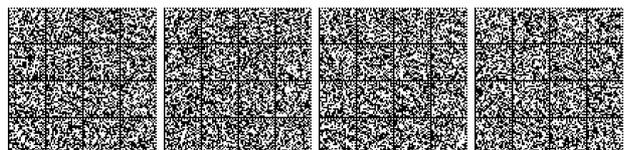
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di seguito «Testo unico della finanza»), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del «Testo unico», relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 91.294 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 giugno 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 giugno 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.
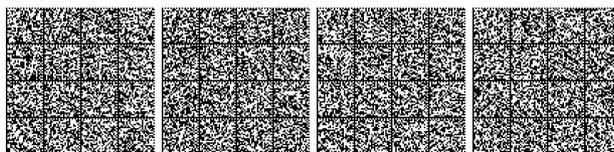
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del «Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «Testo unico della finanza»:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;
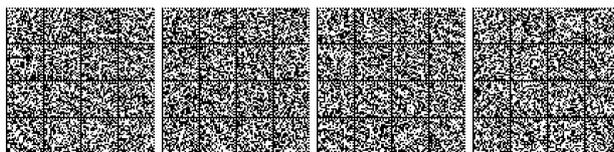
b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del «Testo unico della finanza», iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 giugno 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
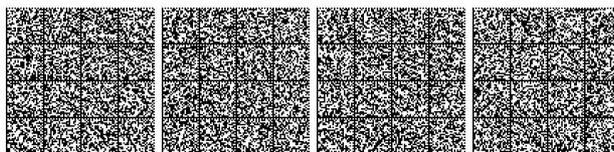
Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 10 giugno 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2021

p. il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

21A03652
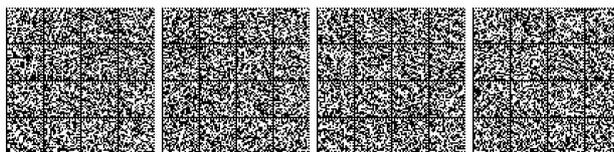
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 maggio 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Olbia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Olbia, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Olbia, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Tempio Pausania;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», presso l'Ufficio del giudice di pace di Olbia;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2021

La Ministra: CARTABIA

21A03530

DECRETO 18 maggio 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Ariano Irpino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Ariano Irpino, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Ariano Irpino, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Benevento;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», presso l'Ufficio del giudice di pace di Ariano Irpino;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art. 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2021

La Ministra: CARTABIA

21A03531

DECRETO 18 maggio 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Tempio Pausania.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Tempio Pausania, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Tempio Pausania, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Tempio Pausania;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Tempio Pausania;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2021

La Ministra: CARTABIA

21A03532

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2021.

Campagna di pesca del tonno rosso – anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, recante ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019;

Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, recante l'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020, recante disposizioni urgenti e specifiche, per i sistemi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)»;

Visto il decreto dirigenziale n. 8120 dell'8 maggio 2020, recante disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2020;

Visto il decreto dirigenziale n. 9010663 del 18 luglio 2020, recante ulteriori disposizioni specifiche, per il sistema «palangaro (LL)», provvedendo, in particolare, a prorogare fino al 31 dicembre 2020, le modalità ed i termini istruttori di cui al predetto decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020;

Vista la nota n. 14462 del 13 gennaio 2021, recante disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro-LL», per l'anno 2021;

Vista la nota n. 141630 del 25 marzo 2021, recante ulteriori disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro-LL», per l'anno 2021;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di
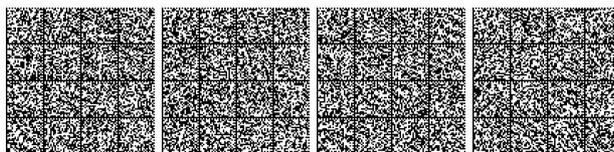
gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 18-02, recante un Piano pluriennale di gestione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell'Atlantico occidentale e nel Mediterraneo;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 19-04, recante modifiche formali alla precedente n. 18-02;

Visto l'art. 53 del regolamento (UE) n. 2019/833, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141/1 del 28 maggio 2019, recante, nello specifico, la modifica di alcuni articoli del richiamato regolamento (UE) n. 2016/1627, al fine di adeguarli alle previsioni delle suddette norme internazionali;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/92 del Consiglio del 28 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 31/31 del 29 gennaio 2021, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2021, confermando all'Italia una quota nazionale pari a 4.756,49 tonnellate;

Visto il Piano annuale di pesca e di capacità (2021) trasmesso alla Commissione europea, in data 27 gennaio 2021, con il quale questa amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2021, ha richiesto, nel rispetto dei suddetti obblighi sovranazionali, la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili, in ciascuno dei settori professionali, già riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2020;

Visto il Piano annuale di pesca e di capacità (2021) trasmesso dalla Commissione europea al segretariato dell'ICCAT, in data 8 febbraio 2021 e debitamente approvato nel corso dei lavori dell'*Intersessional Meeting* del Panel 2 dell'ICCAT (2-5 marzo 2021);

Preso atto del testo consolidato dell'accordo politico sulla Brexit, raggiunto nella sessione del 23 marzo 2021 del competente Consiglio Agrifish, recante modifica dell'allegato ID al richiamato regolamento (UE) n. 2021/92, prevedendo, in particolare, a valere sull'annualità 2021, la decurtazione dall'intero contingente unionale, di un totale complessivo di 48,4 tonnellate (riconosciute in capo al Regno Unito) e la conseguente riduzione proporzionale (secondo il principio della «stabilita relativa») della quota parte assegnata all'Italia (da 4.756,49 a 4.745,34 tonnellate), per un ammontare complessivo di 11,15 tonnellate;

Considerata l'improcrastinabile necessità di dover consentire, nelle more del perfezionamento delle procedure istruttorie direttamente correlate alla formale trasposizione in diritto unionale delle risultanze del richiamato accordo politico sulla Brexit e dei richiamati Piani annuali di pesca e di capacità (2021), il formale avvio della corrente campagna di pesca 2021;

Considerato che, nell'ambito del negoziato unionale, finalizzato alla definizione del Piano annuale di pesca e di capacità dell'Unione europea (2021), anche per la corrente annualità, è stata riconosciuta all'Italia, la possibilità di autorizzare un numero massimo di ventuno imbarcazioni, nel settore della circuizione, di quaranta imbarcazioni, nel settore del palangaro e di sei impianti, nel settore della tonnara fissa;

Considerata, altresì, la necessità di adeguare l'elenco delle imbarcazioni autorizzate nel settore del palangaro, alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del richiamato decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020, nonché agli esiti istruttori del richiamato decreto dirigenziale n. 9010663 del 18 luglio 2020;

Ritenuto, pertanto, in ragione del suddetto contingente nazionale di cattura definitivamente spettante all'Italia per il 2021, nonché delle risultanze del citato negoziato unionale, di poter confermare, anche per la corrente annualità, tanto lo schema di ripartizione di detto contingente, quanto la composizione quantitativa e qualitativa dei settori nazionali autorizzati alla cattura bersaglio del tonno rosso con i sistemi «circuizione (PS)», «palangaro (LL)» e «tonnara fissa (TRAP)», in virtù delle rispettive configurazioni storicamente, giuridicamente ed amministrativamente determinatesi;

Considerato che, con la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019, la sezione terza del Consiglio di Stato, preso atto anche delle richiamate determinazioni assunte dall'amministrazione nel corso della campagna 2019, ha, in sede giurisdizionale, parzialmente riformato la precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 4000/2018 del 12 aprile 2018, riconoscendo, pur in assenza di un precipuo obbligo rinvenibile nella vigente normativa sovranazionale, anche al settore «tonnara fissa (TRAP)» l'attribuzione di contingenti individuali di cattura, nonché l'applicazione del medesimo meccanismo di flessibilità attualmente previsto per il settore «palangaro (LL)»;

Considerato, inoltre, che, con successiva sentenza n. 13/2020 del 2 gennaio 2020, lo stesso Tribunale amministrativo regionale Lazio, preso atto della suddetta pronuncia del superiore Consiglio di Stato, ha evidenziato, quali profili di legittimità del criterio di ripartizione adottato nel richiamato decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, il rispetto del contingente «storico» del 2018 (per gli impianti autorizzati fino a detta annualità), nonché la suddivisione paritaria della sola quanta aggiuntiva spettante al settore «tonnara fissa (TRAP)» (per i nuovi impianti autorizzati a decorrere dal 2019);

Ritenuto, pertanto, in assenza di un precipuo obbligo rinvenibile nella vigente normativa sovranazionale, i dover procedere, unicamente in ragione del suddetto indirizzo giurisprudenziale, alla determinazione e conseguente attribuzione, anche per la corrente campagna di pesca 2021, di contingenti individuali di cattura a ciascuno degli impianti autorizzati alla pesca bersaglio del tonno rosso, con il sistema «tonnara fissa (TRAP)»;

Considerato che, in applicazione al paragrafo 38 della citata raccomandazione ICCAT n. 18-02, il richiamato art. 53 del regolamento (UE) n. 2019/833, ha novellato le attuali disposizioni unionali in materia di

catture accessorie di tonno rosso, stabilendo l'incremento della percentuale ammessa, in sede di sbarco, dal 5% al 20%, ovvero che detta percentuale possa essere calcolata su base annuale, unicamente per le imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della «Piccola pesca costiera» (come definita al paragrafo 3, lettera w, della citata raccomandazione ICCAT 19-04, nonché al comma 1 dell'art. 3 del richiamato decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019);

Considerato che i dati di cattura del triennio 2017-2019 evidenziano come l'esaurimento del contingente cosiddetto «indiviso (UNCL)» e la conseguente interruzione definitiva dei prelievi accessori di tonno rosso, occorrano, generalmente, tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno;

Considerato che entrambe le suddette modifiche in materia di catture accessorie, potrebbero determinare una rilevante anticipazione delle consuete tempistiche di esaurimento del predetto contingente «indiviso (UNCL)», con il conseguente e più che potenziale rischio di non poter assicurare, soprattutto in termini temporali, la necessaria copertura di tutti i prelievi di tonno rosso non imputabili ai contingenti rispettivamente assegnati ai settori autorizzati alle catture bersaglio di detta specie ittica;

Considerato, altresì, che, in ragione delle loro caratteristiche tecnico-operative, le imbarcazioni storicamente e tradizionalmente denominate «feluche» possono ricondursi, a pieno titolo, nella definizione di piccola pesca costiera di cui alla predetta norma internazionale;

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare, anche in ragione del principio precauzionale, le attuali disposizioni nazionali, in materia di catture accessorie di tonno rosso, al mutato quadro normativo sovranazionale di riferimento, confermando, anche per la corrente annualità 2021, l'incremento del predetto contingente «indiviso (UNCL)» ed la contestuale implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio e controllo sulla percentuale ammessa, soprattutto nei casi i cui il calcolo della medesima sia consentito su base annuale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente nazionale di cattura

1. Il contingente complessivo di 4745,34 tonnellate, definitivamente assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2021 è ripartito tra i sistemi di pesca, secondo lo schema di seguito indicato:

SISTEMA	%	Tonnellate
Circuizione (PS)	72,729	**3451,24**
Palangaro (LL)	13,494	**640,32**
Tonnara fissa (TRAP)	8,069	**382,91**
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	0,452	**21,45**
Quota non divisa (UNCL)	5,256	**249,42**

Art. 2.

Sistema circuizione (PS)

1. Le unità autorizzate, per la sola campagna di pesca 2021, alla cattura bersaglio del tonno rosso, con il sistema «circuizione (PS)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 1.

2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1 sono determinate in proporzione al valore finale del contingente complessivamente assegnato al sistema e possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, debitamente comunicate a questa Direzione generale.

Art. 3.

Sistema palangaro (LL)

1. Le unità autorizzate, per la sola campagna di pesca 2021, alla pesca bersaglio del tonno rosso, con il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 2. L'elenco è comprensivo delle imbarcazioni che, in relazione all'espletamento del pertinente *iter* istruttorio, sono risultate in possesso dei requisiti tecnico-amministrativi di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020 e all'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale n. 9010663 del 18 luglio 2020, in premessa citati.

2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1 sono determinate in proporzione al valore del contingente complessivamente assegnato al sistema e possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, debitamente comunicate a questa Direzione generale.

3. A conferma di quanto stabilito con la propria nota n. 141630 del 25 marzo 2021, in premessa citata, i quantitativi eventualmente già catturati dalle unità di cui al precedente comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal primo gennaio 2021, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel richiamato allegato 2.

4. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in presenza di un'effettiva disponibilità residua del contingente «indiviso (UNCL)», questa Direzione generale, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, può riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al precedente comma 1, un margine di flessibilità pari al 5% dei medesimi.

Art. 4.

Sistema tonnara fissa (TRAP)

1. Gli impianti autorizzati, per la sola campagna di pesca 2021, alla pesca bersaglio del tonno rosso, con il sistema «tonnara fissa (TRAP)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportati nell'allegato 3.

2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1 possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, debitamente comunicate a questa Direzione generale.

3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in presenza di un'effettiva disponibilità residua del contingente «indiviso (UNCL)», questa Direzione generale, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, può riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui ai precedenti commi 1 e 2, un margine di flessibilità pari al 5% dei medesimi.

4. I quantitativi eventualmente già catturati dagli impianti di cui al precedente comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal primo gennaio 2021, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel richiamato allegato 3.

Art. 5.

Catture accessorie (BY-CATCH)

1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all'art. 6 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, la percentuale ammessa, in sede di sbarco, dalle vigenti normative sovranazionali è pari al 20 %, da calcolarsi esclusivamente sulla base dei dati risultanti dal giornale di bordo (*logbook*):

in peso e/o numero, unicamente in relazione alle specie ittiche elencate nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 2017/2107, in premessa citato;

in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche.

2. Il calcolo di cui al precedente comma 1 è consentito su base annuale, nei seguenti casi:

per le imbarcazioni denominate feluche, a condizione che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate adempiano alle disposizioni unionali di cui agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009 in materia di compilazione e trasmissione elettronica dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco;

per le altre imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della «piccola pesca costiera» (come definita al paragrafo 3, lettera w, della raccomandazione ICCAT 19-04, in premessa citata, ovvero al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato), a condizione che le stesse non siano autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada e/o dell'alalunga e che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate rispettino le disposizioni unionali di cui agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009 in materia di compilazione e trasmissione elettronica dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco.

3. In funzione dell'effettivo andamento e della distribuzione geografica delle catture accessorie, questa Direzione generale si riserva la facoltà, con ulteriore e successivo provvedimento, di procedere all'eventuale ripartizione della consistenza residua del contingente «indiviso (UNCL)», di cui al precedente art. 1, tra le flotte (ivi comprese le imbarcazioni denominate feluche) che, non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, risultano complessivamente iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella giurisdizione di una determinata direzione marittima.

Art. 6.

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)

1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica «*catch-release*», fino al 31 dicembre 2021.

Art. 7.

Porti designati

1. È fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, di cui all'elenco già disponibile sul sito web dell'ICCAT.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca, si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come debitamente riportati negli elenchi di cui ai richiamati allegati 1, 2 e 3.

2. Le variazioni dei contingenti individuali di cattura possono essere effettuate anche a seguito di trasferimento tra sistemi di pesca differenti, in misura totale o parziale, ovvero e a titolo definitivo o temporaneo.

3. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 è subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.

4. Le note n. 14462 del 13 gennaio 2021 e n. 141630 del 25 marzo 2021, in premessa citate, sono entrambe abrogate.

5. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2021

Il direttore generale: RIGILLO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 449

ALLEGATO 1
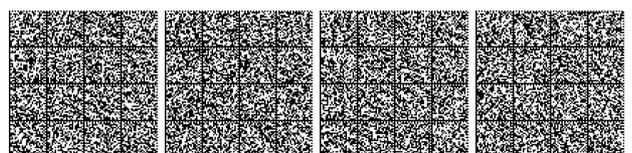
TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2021				
SISTEMA CIRCUIZIONE (PS)				
NUMERO ICCAT	**NUMERO UE**	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2021 (TONNELLATE)**
ATEU0ITA00694	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	243,322
ATEU0ITA00617	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	97,678
ATEU0ITA00636	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	302,418
ATEU0ITA00617	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	145.992
ATEU0ITA00664	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	110,103
ATEU0ITA00654	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	229,868
ATEU0ITA00065	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	141,375
ATEU0ITA00565	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	215,366
ATEU0ITA00368	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	258,445
ATEU0ITA00289	ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	240,052
ATEU0ITA00635	ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	183,539
ATEU0ITA00348	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	177,030
ATEU0ITA00470	ITA000025009	00SA00061M	PADRE PIO P.	218,817
ATEU0ITA00188	ITA000017891	00SA00058M	ENZA MADRE	167,394
ATEU0ITA00639	ITA000026582	00NA02139M	ANGELA ARCELLA	143,579
ATEU0ITA00631	ITA000026375	00CT00313	ALTO MARE PRIMO	66,618
ATEU0ITA00693	ITA000026066	00MV00359M	GAETANO PADRE	108,722
ATEU0ITA00163	ITA000007075	00OR00240	DOBERMANN	53,841
ATEU0ITA00459	ITA000025548	00PC01365	ONDA	59,715
ATEU0ITA00623	ITA000013827	04SA00651	MATTEO NOVELLA	145,992
ATEU0ITA00651	ITA000026634	00CT00253M	FUTURA PRIMA	141,375

ALLEGATO 2

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2021 SISTEMA PALANGARO (LL)				
NUMERO ICCAT	**NUMERO UE**	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2021 (TONNELLATE)**
ATEU0ITA00807	ITA000026937	01TP01271	MARIA	46,450
ATEU0ITA08418	ITA000028046	00PA01358M	MARIO LC	49,801
ATEU0ITA00802	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO	38,531
ATEU0ITA11371	ITA000027244	00TP02277	LUCIA	45,010
ATEU0ITA00731	ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	29,774
ATEU0ITA00735	ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	27,309
ATEU0ITA00776	ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	19,385
ATEU0ITA00724	ITA000016118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO	23,779
ATEU0ITA11372	ITA000028871	01TP01302	DESTRIERO	22,609
ATEU0ITA00723	ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	22,171
ATEU0ITA00963	ITA000027130	00CT00283M	VITTORIA PRIMA	19,100
ATEU0ITA00725	ITA000016130	01TP01014	LEONARDO PADRE	18,248
ATEU0ITA00734	ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	18,221
ATEU0ITA00730	ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	18,069
ATEU0ITA00741	ITA000019388	01PS00677	TARTAN	16,950
ATEU0ITA04755	ITA000025282	14ME00609	ODISSEA II	11,194
ATEU0ITA00806	ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	15,838
ATEU0ITA00739	ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	14,328
ATEU0ITA00748	ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	13,370
ATEU0ITA00800	ITA000018101	01TP01269	DELFINO II	13,056
ATEU0ITA00774	ITA000026829	02CT00424	ESMERALDA	10,615
ATEU0ITA11393	ITA000029339	00CT02883	ASIA	8,089
ATEU0ITA00754	ITA000026885	02CT00425	//	7,794
ATEU0ITA00745	ITA000024600	02CT00413	//	7,735
ATEU0ITA00775	ITA000019847	06NA00013	NETTUNO	7,347
ATEU0ITA10136	ITA000024775	01TP01296	FRANCESCO I	7,037
ATEU0ITA00801	ITA000018876	03CT00495	CALYPSO	6,880
ATEU0ITA00733	ITA000016198	01TP01145	SARAGO	5,946
ATEU0ITA09974	ITA000025601	01PS00756	SAGITTARIO	5,503
ATEU0ITA00751	ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	5,066
ATEU0ITA01207	ITA000025001	04BA01658	ANDREA DORIA	34,722
ATEU0ITA00852	ITA000003414	00CT00589	ANDREA DORIA SECONDA	5,975
ATEU0ITA00742	ITA000019474	01NA02203	SAMPEI	5,975
ATEU0ITA03907	ITA000027846	01TP01307	MARE NOSTRO	5,384
ATEU0ITA09942	ITA000028498	00VM00646	MARE NOSTRO III	10,531
ATEU0ITA00853	ITA000003420	00CT00290M	AUSONIA	4,988
ATEU0ITA09615	ITA000028065	05TP00449	ALINA	0,539
ATEU0ITA06071	ITA000017319	00VM00523	SARA	7
ATEU0ITA05094	ITA000023446	00PT01449	POLARIS DUE	5
ATEU0ITA03479	ITA000018129	02CA01165	LARA E MINNIE	5

ALLEGATO *3*
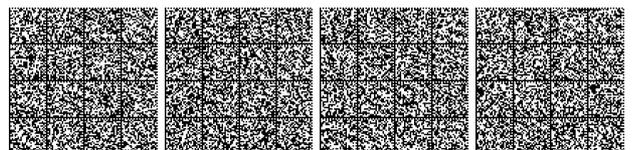
TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2021			
SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)			
N. Progressivo	**NUMERO ICCAT**	**Denominazione – sede impianto**	**Quota 2021 (tonnellate)**
001	ATEU2ITA00003	"ISOLA PIANA" – Carloforte (CI)	177,786
002	ATEU2ITA00009	"CAPO ALTANO" – Portoscuso (CI)	129,796
003	ATEU2ITA00006	"PORTO PAGLIA" – Portoscuso (CI)	9,986
004	ATEU2ITA00007	"FAVIGNANA" – Trapani (TP)	32,671
005	ATEU2ITA00008	"CALA VINAGRA" – Carloforte (CI)	32,671

21A03597

DECRETO 6 maggio 2021.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto in particolare l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti registri obbligatori delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 3 che prevede la suddivisione dei registri di varietà di specie ortive in *a)* registro delle varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard» e *b)* registro delle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard»;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;
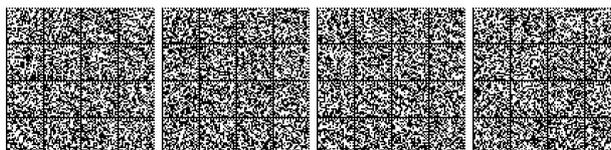
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, così come integrata dalla direttiva n. 0149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'UCB al n. 214 in data 1° aprile 2021;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, registrata all'UCB in data 2 aprile 2021, al n. 223;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, nel registro nazionale;

Visto il parere favorevole all'iscrizione delle varietà ortive indicate nel presente dispositivo espresso nell'ambito del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante – Sezione sementi di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Considerato che per le varietà in questione è stata successivamente avanzata dagli interessati una nuova proposta di denominazione per le quali risulta conclusa la verifica circa l'ammissibilità senza che siano intervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Denominazione	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile conservazione in purezza
Anguria Cavolo	Movida	4136	A	Hollar Seeds
Cappuccio bianco	Tessy	3930	A	Royal Seeds S.r.l.
Cicoria	Levantina	4052	A	Vivosem S.r.l.
Fagiolo rampicante	Ararat	4115	A	E.R.S.A. Friuli - Venezia Giulia
Lattuga	MSX3124	4001	A	Maraldi Sementi S.r.l.
Lattuga	Sveva	4027	A	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Lattuga	Arcade	4081	A	ISI Sementi S.p.a.
Lattuga	Metis	4098	A	Maraldi Sementi S.r.l.
Melone	Rivaldo	4101	A	ISI Sementi S.p.a.
Pomodoro	Predaktor	3847	A	Eugenseed Genetics S.r.l.s.
Pomodoro	Solenovo	4111	A	Blumen Group S.p.a.
Pomodoro	Eduardo	4128	A	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

2. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle specie di cui al comma 1 sono depositati presso questo Ministero.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, di cui all'art. 7, comma 3, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sottoelencate, le cui sementi possono essere controllate in quanto «sementi standard».

Specie	Denominazione	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile conservazione in purezza
Pomodoro	Joyello	4123	B	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
Pomodoro	117SA901	4126	B	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
Pomodoro	Marmalysa	4131	B	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
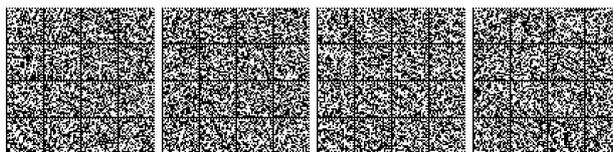
2. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

21A03617

DECRETO 4 giugno 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio del prosciutto di Modena a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela, ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio del Prosciutto di Modena il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Prosciutto di Modena», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 29 maggio 2018;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle
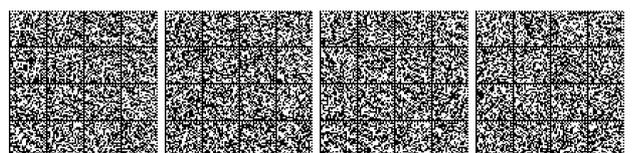
DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni carni» individuata all'art. 4, lettera *f)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente a mezzo pec in data 18 maggio 2021 (prot. mipaaf n. 229494) e delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo IFCQ S.r.l., con pec del 21 maggio 2021, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 123594 del 15 marzo 2021, 805, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i direttori generali;

Ritenuto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio del Prosciutto di Modena a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999, per la DOP Prosciutto di Modena;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 4 gennaio 2006, e rinnovato da ultimo con decreto del 29 maggio 2018, al Consorzio del Prosciutto di Modena, con sede legale in Modena, viale Virgilio 55, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di Modena».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 4 gennaio 2006, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2021

Il direttore generale: GERINI

21A03533

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.B.F. - Servizi bonifica e facchinaggio - società cooperativa», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «S.B.F. - Servizi bonifica e facchinaggio - società cooperativa», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 93.342,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.858.968,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.790.626,00;

Considerato che in data 16 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che, in data 27 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
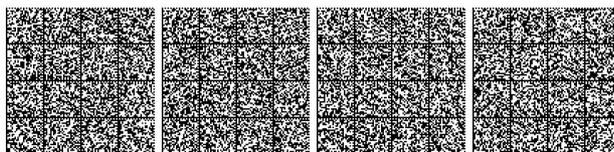
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 27 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Mazzai;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.B.F. - Servizi bonifica e facchinaggio - società cooperativa», con sede in Chioggia (VE), (codice fiscale 03151120270), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai, nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980, codice fiscale MZZ NDR 80H10 F861P, domiciliato a Verona (VR), via Umbria n. 4.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03534

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ibuprofene B. Braun Melsungen», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/639/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 59/2020 del 20 maggio 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 138 del 30 maggio 2019, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene B. Braun Melsungen»;

Vista la domanda presentata in data 18 gennaio 2021 con la quale la società B. Braun Melsungen AG ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ibuprofene B. Braun Melsungen» (ibuprofene);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA espresso nella sua seduta del 6-7-8-9 e 12 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio:

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBUPROFENE B. BRAUN MELSUNGEN (ibuprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «200 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 50 ml - A.I.C. n. 045125034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ibuprofene B. Braun Melsungen» (ibuprofene) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibuprofene B. Braun Melsungen» (ibuprofene) è la seguente:

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03535

DETERMINA 1° giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Netildex», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/640/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 774/2020 del 14 dicembre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 321 del 29 dicembre 2020, di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Netildex»;
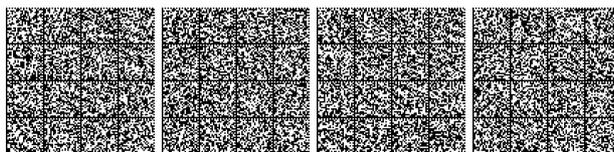
Vista la domanda presentata in data 24 febbraio 2021 con la quale la società SIFI S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Netildex» (netilmicina e desametasone);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA espresso nella sua seduta del 5, 6, 7 e 13 maggio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NETILDEX (netilmicina e desametasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «3 mg/ml/1mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose», 30 contenitori in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. n. 036452062 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Netildex» (netilmicina e desametasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03536

DETERMINA 1° giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nutriplus Omega», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/642/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 87/2019 dell'8 aprile 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 108 del 10 maggio 2019, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutriplus Omega»;

Vista la domanda presentata in data 18 gennaio 2021 con la quale la società B. Braun Melsungen AG ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Nutriplus Omega» (associazioni);

Visti i pareri della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA espressi nelle sue sedute del 6-7-8-9 e 12 aprile 2021 e del 5-7 e 13 maggio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUTRIPLUS OMEGA (associazioni) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«periferico emulsione per infusione» 5 sacche in PP a 3 comparti da 1250 ml - A.I.C. n. 040416048 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«periferico emulsione per infusione» 5 sacche in PP a 3 comparti da 1875 ml - A.I.C. n. 040416051 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«periferico emulsione per infusione» 5 sacche in PP a 3 comparti da 2500 ml - A.I.C. n. 040416063 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Nutriplus Omega» (associazioni) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nutriplus Omega» (associazioni) è la seguente: medicinale soggetto a prescizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutruzione clinica (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03537

DETERMINA 1° giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Robilas», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/644/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 147/2017 del 6 novembre 2017 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Robilas» (bilastina), pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2017, con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita Sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021, con la quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Robilas» (bilastina), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 041045067, 041045079, 041045081, 041045093 e 041045105;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROBILAS (bilastina) nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezioni:

«10 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041045067 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041045079 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041045081 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041045093 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 120 ml - A.I.C. n. 041045105 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Robilas» (bilastina), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03538

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zeflavon»

Estratto determina AAM/AIC n. 93 del 1° giugno 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZEFLAVON, nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, cap 20158 - Milano (MI), Italia.

Procedura europea n. HU/H/0671/001/DC.

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048922013 (in base 10) 1GNZDX (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048922025 (in base 10) 1GNZF9 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048922037 (in base 10) 1GNZFP (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048922049 (in base 10) 1GNZG1 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 0489220152 (in base 10) 1GNZG4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: quattro anni.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare per la conservazione.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 500 mg di flavonoidi micronizzati, 450 mg di diosmina e 50 mg di altri flavonoidi espressi come esperidina;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (Tipo 102), gelatina, amido di mais, talco, magnesio stearato;

rivestimento: poli (vinilalcol) parzialmente idrolizzato, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

ExtractumPharma Co. Ltd.

IV körzet 6 6413 Kunfehértó, Ungheria.

Indicazioni terapeutiche: «Zeflavon» è indicato negli adulti per:

trattamento dell'insufficienza venosa cronica degli arti inferiori in caso dei seguenti sintomi funzionali:

gambe pesanti e gonfiore;

dolore;

crampi notturni degli arti inferiori;

trattamento sintomatico della crisi emorroidaria acuta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: C.
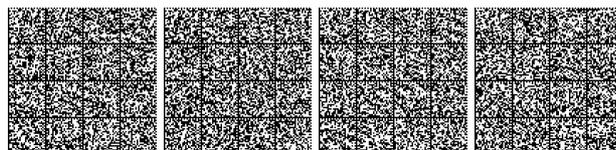
Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03539

Rettifica ed integrazione della determina n. 477/2021 del 28 aprile 2021, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e regime di rimborsabilità del medicinale per uso umano «Metildrol».

Estratto determina n. 629/2021 del 1° giugno 2021

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 477/2021 del 28 aprile 2021, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e regime di rimborsabilità del medicinale METILDROL (metilprednisolone), il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 dell'11 maggio 2021:

dove è scritto

Confezione

«16 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 048212029 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 2,64

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 4,96

leggasi

Confezione

«16 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 048212029 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 2,93

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 5,50

È altresì integrata, nei termini che seguono, la determina n. 477/2021 del 28 aprile 2021, all'Art. 2 (classificazione ai fini della rimborsabilità), dopo la descrizione della confezione con A.I.C. n. 048212029 e prima dell'elenco delle condizioni negoziali:

«Confezione

"4 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 048212017 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03540

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travoprost Mylan»

Estratto determina n. 632/2021 del 1° giugno 2021

Medicinale: TRAVOPROST MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezioni:

«40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in pp da 2,5 ml con contagocce - A.I.C. n. 048106013 (in base 10);

«40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in pp da 2, 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 048106025 (in base 10).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione. (Collirio).

Validità prodotto integro: tre anni (integro).

Dopo prima apertura: quattro settimane.

Composizione:

principio attivo:

ogni ml di soluzione contiene: 40 microgrammi di travoprost;

eccipienti (con riferimento solo alla composizione qualitativa):

benzalconio cloruro;

macrogolglicerolo idrossistearato 40;

trometamolo;

disodio edatato;

acido borico (E284);

mannitolo;

sodio idrossido (per aggiustare il *pH)* (E524);

acqua per preparazioni iniettabili o acqua depurata.

Officine di produzione:

produttori del principio attivo:

Chirogate International Inc. - No.2, Shih 4th Rd., Yangmei Dist. - 32657 Taoyuan City - Taiwan;
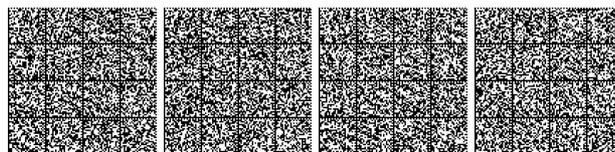
Delta Biotech S.A - Armenia 3881 - Munro – Ptdo. Vicente Lopez - Provincia di Buenos Aires - Argentina;

produttori del prodotto finito:

produzione:

Balkanpharma - RAZGRAD AD - 68 Aprilsko vastanie Blvd. - 7200 Razgrad - Bulgaria;

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. - Svilno 20 - 51000 Rijeka - Croazia;

Synergy Health (sito di sterilizzazione chimica) - Faunalaan 38 - 5928 RZ Venlo - Paesi Bassi;

confezionamento primario e secondario:

Balkanpharma - Razgrad AD - 68 Aprilsko vastanie Blvd. - 7200 Razgrad - Bulgaria;

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. - Svilno 20 - 51000 Rijeka - Croazia;

confezionamento secondario:

Pharmathen S.A. - Dervenakion 6 Attiki - 15351 Pallini - Grecia;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - viale Delle Industrie, 2 - 20090 Settala, Milano - Italia;

controllo di qualità:

Balkanpharma - Razgrad AD - 68 Aprilsko vastanie Blvd. - 7200 Razgrad - Bulgaria;

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. - Svilno 20 - 51000 Rijeka - Croazia;

Pharmathen S.A. - Dervenakion 6 Attiki - 15351 Pallini - Grecia;

rilascio dei lotti:

Balkanpharma - Razgrad AD - 68 Aprilsko vastanie Blvd. - 7200 Razgrad - Bulgaria;

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. - Svilno 20 - 51000 Rijeka - Croazia;

Pharmathen S.A. - Dervenakion 6 Attiki - 15351 Pallini - Grecia.

Indicazioni terapeutiche:

riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti adulti con ipertensione oculare o con glaucoma ad angolo aperto;

riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti pediatrici dall'età di 2 mesi a <18 anni con ipertensione oculare o con glaucoma pediatrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in pp da 2,5 ml con contagocce - A.I.C. n. 048106013 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,69.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,55.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Travoprost Mylan» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Travoprost Mylan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03541

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib Piramal»

Estratto determina n. 633/2021 del 1° giugno 2021

Medicinale: SUNITINIB PIRAMAL.

Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care Italia S.p.a.

Confezioni:

«12,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048147019 (in base 10);

«12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048147021 (in base 10);

«12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 048147033 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048147045 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048147058 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 048147060 (in base 10);

«37,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048147072 (in base 10);

«37,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048147084 (in base 10);

«37,5 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 048147096 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048147108 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048147110 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 048147122 (in base 10).
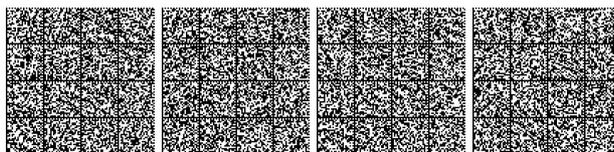
Forma farmaceutica: capsula rigida (capsula).

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Composizione:

principio attivo:

12,5 mg capsule rigide: ogni capsula contiene sunitinib malato, equivalente a 12,5 mg di sunitinib;

25 mg capsule rigide: ogni capsula contiene sunitinib malato, equivalente a 25 mg di sunitinib;

37,5 mg capsule rigide: ogni capsula contiene sunitinib malato, equivalente a 37,5 mg di sunitinib;

eccipiente con effetti noti:

ogni capsula contiene 0,0189 mg di giallo tramonto FCF (E110) e 0,0057 mg di tartrazina (E102);

50 mg capsule rigide: ogni capsula contiene sunitinib malato, equivalente a 50 mg di sunitinib;

eccipienti:

12,5 mg capsule rigide:

contenuto della capsula:

povidone (K 25);

mannitolo (E421) (Ph. Eur.);

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato (Ph. Eur.) [vegetale];

involucro della capsula:

gelatina;

ossido di ferro rosso (E172);

biossido di titanio (E171);

ossido di ferro nero (E172);

inchiostro:

gommalacca;

propilene glicole;

idrossido di sodio;

povidone;

biossido di titanio (E171);

25 mg capsule rigide:

contenuto della capsula:

povidone (K 25);

mannitolo (E421) (Ph. Eur.);

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato (Ph. Eur.) [vegetale];

involucro della capsula:

gelatina;

biossido di titanio (E171);

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro nero (E172);

ossido di ferro giallo (E172);

inchiostro:

gommalacca;

propilene glicole;

idrossido di sodio;

povidone;

biossido di titanio (E171);

37,5 mg capsule rigide:

contenuto della capsula:

povidone (K 25);

mannitolo (E421) (Ph. Eur.);

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato (Ph. Eur.) [vegetale];

involucro della capsula:

gelatina;

biossido di titanio (E171);

giallo tramonto FCF (E110);

tartrazina (E102);

inchiostro:

gommalacca;

propilene glicole;

soluzione di ammoniaca, concentrato;

ossido di ferro nero (E172);

idrossido di potassio;

50 mg capsule rigide:

contenuto della capsula;

povidone;

mannitolo (E421);

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato;

involucro della capsula:

gelatina;

biossido di titanio (E171);

ossido di ferro giallo (E172);

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro nero (E172);

inchiostro:

gommalacca;

propilene glicole;

idrossido di sodio;

povidone;

biossido di titanio (E171).

Officine di produzione:

produttori del principio attivo:

M/s Modepro India PVT. LTD. - Plot No. D-26/1, M.I.D.C, Kurkumbh, Tal.-Daund,Dist.-Pune - Maharashtra - 413802 India;

Hetero Labs Limited - Unit-I, Survey No. 10, I.D.A, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal - Sangareddy District, Telangana - 502319 India;

produttore del prodotto finito (divisi per fasi di produzione come di seguito):

produzione:

Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. Nantou Plant - No. 30, Chenggong 1st Rd., Sinsing Village, - Nantou City, Nantou County 54066, Taiwan;

confezionamento primario:

Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. Nantou Plant - No. 30, Chenggong 1st Rd., Sinsing Village, Nantou City, Nantou County 54066, Taiwan;

confezionamento secondario:

Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. Nantou Plant - No. 30, Chenggong 1st Rd., Sinsing Village, Nantou City, Nantou County 54066, Taiwan;

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000 - Malta;

controllo di qualità:

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000 Malta;

Quinta-Analytica s.r.o. - Pražská 1486/18c - Praga, 10200 - Repubblica Ceca;

rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000 - Malta;

Alvogen Malta (Out-Licensing) Ltd. / AMOL Ltd. - Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Ġwann SĠN 3000 - Malta.

Indicazioni terapeutiche:

tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST):

«Sunitinib Piramal» è indicato per il trattamento di adulti affetti da tumore stromale maligno del tratto gastrointestinale (GIST) non resecabile e/o metastatico dopo il fallimento del trattamento con imatinib dovuto a resistenza o intolleranza;
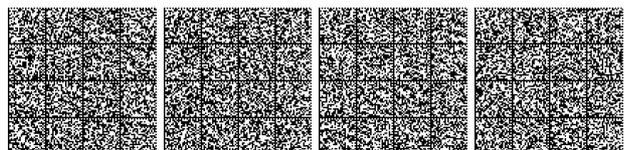
carcinoma renale metastatico (MRCC):

«Sunitinib Piramal» è indicato per il trattamento di adulti affetti da carcinoma renale avanzato/metastatico (MRCC);

tumori neuroendocrini pancreatici (pNET):

«Sunitinib Piramal» è indicato per il trattamento di adulti affetti da tumori neuroendocrini pancreatici (pNET) ben differenziati, non resecabili o metastatici, in progressione di malattia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048147021 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 975,48.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94.

Confezione: «12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 048147033 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 975,48.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94.

Confezione: «25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048147058 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.951,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22.

Confezione: «25 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 048147060 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.951,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22.

Confezione: «50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 048147110 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.902,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44.

Confezione: «50 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 048147122 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.902,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sunitinib Piramal» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sunitinib Piramal» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, gastroenterologo, epatologo, internista, endocrinologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03542

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacosamide Krka»

Estratto determina n. 635/2021 del 1° giugno 2021

Medicinale: LACOSAMIDE KRKA.

Titolare A.I.C.: Krka D.D., Novo Mesto.

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265019 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265021 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 048265033 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 048265045 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265058 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265060 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 048265072 (in base 10);
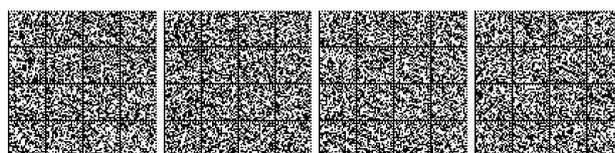
«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 048265084 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265096 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265108 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 048265110 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 048265122 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265134 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265146 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 048265159 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 048265161 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: lacosamide;

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina (E460);

idrossipropilcellulosa (E463);

idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione;

silice colloidale anidra;

crospovidone, tipo B;

magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa:

«Lacosamide Krka» 50 mg compresse rivestite con film:

alcol polivinilico;

macrogol 3350;

titanio diossido (E171);

talco (E553b);

lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132);

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro nero (E172);

«Lacosamide Krka» 100 mg compresse rivestite con film:

alcol polivinilico;

macrogol 3350;

titanio diossido (E171);

talco (E553b);

ossido di ferro giallo (E172);

«Lacosamide Krka» 150 mg compresse rivestite con film:

alcol polivinilico;

macrogol 3350;

titanio diossido (E171);

talco (E553b);

ossido di ferro giallo (E172);

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro nero (E172);

«Lacosamide Krka» 200 mg compresse rivestite con film:

alcol polivinilico;

macrogol 3350;

titanio diossido (E171);

talco (E553b);

lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Officine di produzione:

produttore principio attivo: Lupin Limited - Block 21, At & Post, Dabhasa, Taluka Padra, Vadodara - 391440, Gujarat, India;

produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto, Slovenia;

controllo lotti:

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto, Slovenia;

Krka, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5 - 8501 Novo mesto, Slovenia;

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Dalmatinova ulica 3 - 8000 Novo mesto, Slovenia;

Kemijski inštitut, Center za validacijske tehnologije in analitiko (CVTA), Hajdrihova 19 - 1000 Ljubljana, Slovenia;

Labena d.o.o. Teslova 30 - 1000 Ljubljana, Slovenia;

Chemilab d.o.o., Brnčičeva ulica 31 - 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenia;

rilascio lotti:

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto, Slovenia.

Indicazioni terapeutiche: «Lacosamide Krka» è indicato come monoterapia e come terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti, adolescenti e bambini a partire dai quattro anni di età con epilessia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265021 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,80;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76;

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265058 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,88;

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265060 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 55,52;

«150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265096 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,83;

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265108 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 44,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 83,29;

«200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265134 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,80;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76;

«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265146 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 59,21;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 111,05;

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048265019 (in base 10);
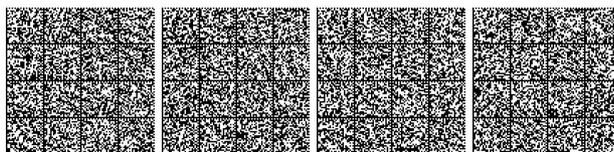
classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,70;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,94.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lacosamide Krka» (lacosamide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lacosamide Krka» (lacosamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03543

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Zentiva»

Estratto determina n. 638/2021 del 1° giugno 2021

Medicinale: FULVESTRANT ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia s.r.l.

Confezioni:

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml con ago di sicurezza - A.I.C. n. 048121014 (in base 10);

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 048121026 (in base 10);

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con 6 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 048121038 (in base 10);

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2×2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 048121040 (in base 10);

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con 4 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 048121053 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare e trasportare in frigorifero (2°C-8°C);

devono essere limitate le escursioni di temperatura al di fuori dei 2°C - 8°C. Questo include l'evitare la conservazione a temperature superiori a 30°C, e il non superare un periodo di ventotto giorni ad una temperatura media di conservazione del prodotto inferiore a 25°C (ma superiore ai 2-8°C). Dopo le escursioni termiche, il prodotto deve essere riportato immediatamente alle condizioni di conservazione raccomandate (conservare e trasportare in frigorifero 2°C - 8°C). Le escursioni termiche hanno un effetto cumulativo sulla qualità del prodotto e il periodo di tempo di ventotto giorni non deve essere superato nella durata dei due anni del periodo di validità di «Fulvestrant». L'esposizione a temperature inferiori a 2°C non danneggia il prodotto purché non venga conservato a temperature inferiori a -20°C;

conservare la siringa preriempita nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: ogni siringa preriempita da 5 ml contiene 250 mg di fulvestrant;

eccipienti:

etanolo (96 per cento);

alcol benzilico (E1519);

benzile benzoato;

olio di ricino raffinato.

Produttore/i del principio attivo: Industriale Chimica s.r.l., via H Grieg n. 13 - 21047 Saronno, Varese, Italia.

Produttore/i del prodotto finito:

produzione: Laboratorios Farmalán, S.A. Calle La Vallina s/n, Edificio 2 - Polígono Industrial Navatejera 24193, Villaquilambre, León, Spagna;

confezionamento primario e secondario: Laboratorios Farmalán, S.A. Calle La Vallina s/n, Edificio 2 - Polígono Industrial Navatejera 24193, Villaquilambre, León, Spagna;

confezionamento secondario:

Manantial Integra, SLU - Poligono Industrial Neinor-Henares, E-3, Loc. 23 y 24 Meco, 28880 Madrid, Spagna;

Atdis Pharma, S.L. C/Carraquer, s/n - Pol. Ind. La Quinta R2 - Cabanillas del Campo 19171 Guadalajara, Spagna;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a., viale delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (MI), Italia (solo per l'Italia);

controllo di qualità:

Laboratorios Farmalán, S.A. Calle La Vallina s/n, Edificio 2 - Polígono Industrial Navatejera 24193, Villaquilambre, León, Spagna;

Laboratorio Echevarne, S.A. C/ Provença 312, Baixos 08037, Barcelona, Spagna;

Eurofins BioPharma Product Testing Spain SLU, Josep Argemí, 13-15 - Esplugues de Llobregat, Barcelona 08950 Spagna;

rilascio dei lotti: Laboratorios Farmalán, S.A. Calle La Vallina s/n, Edificio 2 Polígono Industrial Navatejera 24193, Villaquilambre, León, Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

«Fulvestrant» è indicato:

in monoterapia per il trattamento del carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico con recettori per gli estrogeni positivi nelle donne in postmenopausa:

non precedentemente trattate con terapia endocrina, o

con ricaduta di malattia durante o dopo terapia antiestrogenica adiuvante, o progressione di malattia durante terapia antiestrogenica;

in associazione con palbociclib per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente;

in donne in pre- o perimenopausa, la terapia di associazione con palbociclib deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml con ago di sicurezza - A.I.C. n. 048121014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 316,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 521,23;

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 048121026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 632,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.043,05.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fulvestrant Zentiva» (fulvestrant) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fulvestrant Zentiva» (fulvestrant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03544

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dobutamina Hikma»

Estratto determina n. 641/2021 del 1° giugno 2021

Medicinale: DOBUTAMINA HIKMA.

Titolare A.I.C.: Hikma farmaceutica (portugal) S.A.

Confezione: «12,5 mg/ml, concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml – A.I.C. n. 043294014 (in base 10).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25° C.

Composizione:

principio attivo:

ogni ml contiene 12.5 mg di dobutamina (14.01 mg come dobutamina cloridrato);
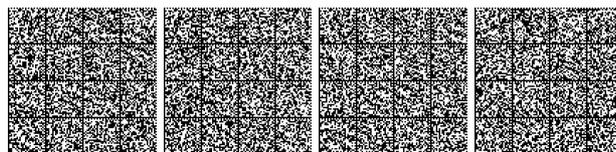
ogni flaconcino da 20 ml contiene 250 mg di dobutamina (280.2 mg come dobutamina cloridrato);

eccipienti:

sodio metabisolfito (E223);

sodio idrossido;

acido cloridrico;

acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

«Dobutamina Hikma» è indicato negli adulti che necessitano di supporto inotropico nel trattamento dell'insufficienza cardiaca a bassa emissione normalmente associata a infarto miocardico, interventi chirurgici a cuore aperto, cardiomiopatie, *shock* settico e *shock* cardiogeno;

«Dobutamina Hikma» può anche essere usata per *test* di stress cardiaco come alternativa all'esercizio in pazienti per i quali l'esercizio di *routine* non può essere eseguito in modo soddisfacente.

Popolazione pediatrica: la dobutamina è indicata in tutti i gruppi di età pediatrica (dai neonati ai diciotto anni di età) come supporto inotropico in stati di ipoperfusione a bassa gittata cardiaca risultanti da insufficienza cardiaca scompensata, a seguito di cardiochirurgia, cardiomiopatie e *shock* cardiogeno o settico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«12,5 mg/ml, concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml – A.I.C. n. 043294014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 42,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 70,30.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Dobutamina Hikma» (dobutamina) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dobutamina Hikma» (dobutamina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

er, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03545

COMITATO AGEVOLAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 295/73 E DEL FONDO 394/81

Sospensione temporanea della ricezione di domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 ai sensi dei decreti 7 settembre 2016, 8 aprile 2019 e 11 giugno 2020 e relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Si comunica che, in virtù della delega conferita dal Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 con delibera del 31 marzo 2021, il gestore Simest S.p.a., nella persona dell'amministratore delegato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 3, lettera *h)*, del decreto 24 aprile 2019, ha disposto la sospensione in via di urgenza, a decorrere dalle ore 16,00 del 4 giugno 2021, delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 ai sensi dei decreti 7 settembre 2016, 8 aprile 2019 e 11 giugno 2020 e relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La sospensione non riguarda le prenotazioni già registrate alle ore 16,00 del 4 giugno 2021.

Le domande presentate fino alla data del 4 giugno 2021 ore 16,00 saranno esaminate dal Comitato agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo alla Simest S.p.a. e nella misura consentita dalle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

Le eventuali domande presentate a Simest S.p.a. a partire dalle ore 16,01 del 4 giugno 2021 sono considerate irricevibili e improcedibili.

La data dalla quale sarà nuovamente possibile presentare domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 ai sensi dei decreti 7 settembre 2016, 8 aprile 2019 e 11 giugno 2020 e relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, sarà deliberata dal Comitato agevolazioni e comunicata tempestivamente con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03547
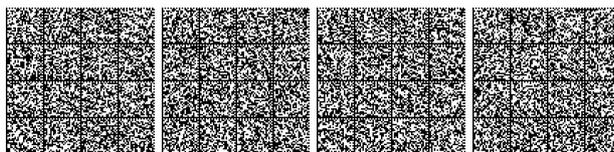
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° giugno 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2225
Yen	134,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,462
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,86285
Fiorino ungherese	346,46
Zloty polacco	4,4661
Nuovo leu romeno	4,9191
Corona svedese	10,0955
Franco svizzero	1,0986
Corona islandese	147,5
Corona norvegese	10,1113
Kuna croata	7,5085
Rublo russo	89,9113
Lira turca	10,4162
Dollaro australiano	1,5793
Real brasiliano	6,3596
Dollaro canadese	1,4708
Yuan cinese	7,8043
Dollaro di Hong Kong	9,4853
Rupia indonesiana	17426,6
Shekel israeliano	3,9628
Rupia indiana	89,1155
Won sudcoreano	1355,39
Peso messicano	24,3279
Ringgit malese	5,0446
Dollaro neozelandese	1,6837
Peso filippino	58,406
Dollaro di Singapore	1,6169
Baht tailandese	38,105
Rand sudafricano	16,8285

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03660

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2186
Yen	133,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,465
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,86125
Fiorino ungherese	346,06
Zloty polacco	4,4653
Nuovo leu romeno	4,9208
Corona svedese	10,0898
Franco svizzero	1,0982
Corona islandese	146,1
Corona norvegese	10,1393
Kuna croata	7,5043
Rublo russo	89,5138
Lira turca	10,4641
Dollaro australiano	1,5756
Real brasiliano	6,2891
Dollaro canadese	1,4705
Yuan cinese	7,7812
Dollaro di Hong Kong	9,4555
Rupia indonesiana	17391,63
Shekel israeliano	3,9649
Rupia indiana	89,083
Won sudcoreano	1356,11
Peso messicano	24,3207
Ringgit malese	5,0267
Dollaro neozelandese	1,6843
Peso filippino	58,312
Dollaro di Singapore	1,6129
Baht tailandese	37,959
Rand sudafricano	16,7269

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03661

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2187
Yen	133,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,448
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,85955
Fiorino ungherese	345,82
Zloty polacco	4,452
Nuovo leu romeno	4,922
Corona svedese	10,1145
Franco svizzero	1,0961
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	10,1501
Kuna croata	7,5013
Rublo russo	89,2163
Lira turca	10,565
Dollaro australiano	1,5792
Real brasiliano	6,1894
Dollaro canadese	1,471
Yuan cinese	7,791
Dollaro di Hong Kong	9,4551
Rupia indonesiana	17420,91
Shekel israeliano	3,9598
Rupia indiana	88,8755
Won sudcoreano	1357,75
Peso messicano	24,33
Ringgit malese	5,0241
Dollaro neozelandese	1,6915
Peso filippino	58,208
Dollaro di Singapore	1,6141
Baht tailandese	37,938
Rand sudafricano	16,5218

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03662

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 giugno 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2117
Yen	133,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,451
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,8569
Fiorino ungherese	346,56
Zloty polacco	4,4703
Nuovo leu romeno	4,923
Corona svedese	10,105
Franco svizzero	10,0951
Corona islandese	147,1
Corona norvegese	10,156
Kuna croata	7,5035
Rublo russo	88,6904
Lira turca	10,5183
Dollaro australiano	1,5804
Real brasiliano	6,1874
Dollaro canadese	1,468
Yuan cinese	7,7667
Dollaro di Hong Kong	9,4
Rupia indonesiana	17358,97
Shekel israeliano	3,946
Rupia indiana	88,4602
Won sudcoreano	1352,93
Peso messicano	24,4415
Ringgit malese	5,0019
Dollaro neozelandese	1,6936
Peso filippino	57,874
Dollaro di Singapore	1,6094
Baht tailandese	37,866
Rand sudafricano	16,5424

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03663
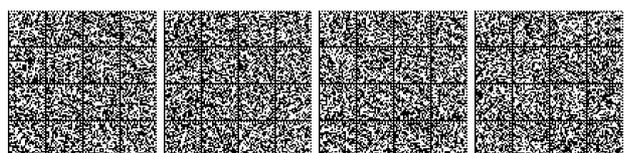
MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del nuovo organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Crucoli.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 2019, è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del Comune di Crucoli (KR), nella persona del dott. Aldo Vittorio Ettore Giordano.

Il suddetto dott. Aldo Vittorio Ettore Giordano ha presentato le dimissioni per gravi motivi di salute.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 maggio 2021, il dott. Gianfranco Ielo è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Aldo Vittorio Ettore Giordano.

21A03546

MINISTERO DELLA SALUTE

Ricostituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici.

Con decreto 27 maggio 2021, il Ministro della salute ha proceduto alla ricostituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, previsto dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2013, n. 3. È possibile consultare il predetto provvedimento sul portale istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco al seguente *link*: https://www.aifa.gov.it/centro-coordinamento-comitati-etici .

21A03653

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 22 luglio 1985, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato da, ultimo, aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Marche, su istanza dell'Istituto marchigiano di tutela vini con sede in viale dell'Industria a Jesi (AN), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione dei vini a DOP «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA».

Art. 7 *(Designazione e presentazione)* - ultimo paragrafo:

«Nella etichettatura di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri.»,

è modificato come segue:

«Nella etichettatura dei vini cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.».

Art. 8 *(Confezionamento)* - ultimo paragrafo:

«Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.»,

è modificato come segue:

«Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a strappo e corona.».

Art. 10 *(Riferimenti alla struttura di controllo)*. L'indirizzo dell'organismo di controllo è modificato come segue:

«Valoritalia - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. - via Venti Settembre n. 98/G - 00185 Roma.».

21A03548

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-140) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
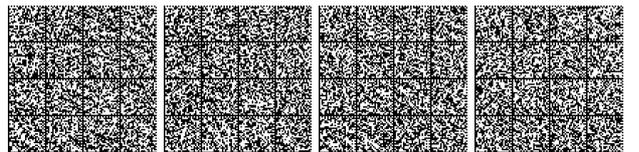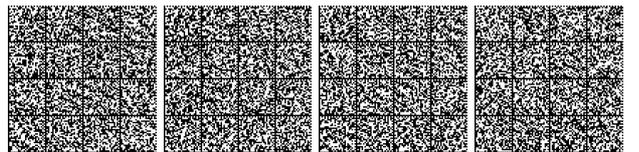
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
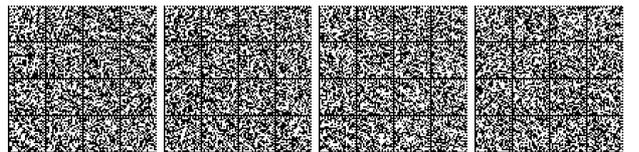
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.